



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

GENNAIO 2021



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	15
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	44
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA	63
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	86
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	88
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	115
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	143

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 2146 del 29/01/2021** (Rv. **660290 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

D. (ALESSANDRINI ROBERTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 20/06/2019

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Risarcimento del danno da alluvione - Decorso della prescrizione -- Individuazione del "dies a quo"- Criteri - Erronea determinazione - Vizio di sussunzione - Sussistenza - Fattispecie.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale - dell'episodio di natura meteorologica determinante l'esondazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - affermando che i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti - aveva fatto coincidere il "dies a quo" del termine di prescrizione con l'evento alluvionale, durato tre giorni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1263 del 2012 Rv. 620510 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27337 del 2008 Rv. 605537 - 01

Sez. U, **Ordinanza n. 2139 del 29/01/2021** (Rv. **660231 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

C. (MASSAFRA NICOLA) contro C. (LI VOLTI MARIAMICHAELA)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Istanza di regolamento di giurisdizione sulla domanda principale - Potere delle Sezioni Unite di esaminare la questione anche rispetto alla domanda riconvenzionale - Sussistenza - Fondamento.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, investite di un'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione limitata alla sola domanda riconvenzionale, devono esercitare il potere di regolare

SEZIONI UNITE

la giurisdizione anche rispetto alla domanda principale, avuto riguardo all'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 1613 del 1973 Rv. 364460 - -01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 02

Sez. U - , Sentenza n. 2145 del 29/01/2021 (Rv. 660222 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **DORONZO ADRIANA.** *Relatore:* **DORONZO ADRIANA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

D. (RAMPIONI RICCARDO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/01/2018

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sanzioni amministrative per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale - Opposizione ad ordinanza ingiunzione nel regime di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Controversie ex artt. 409 e 442 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Sospensione dei termini nel periodo feriale ai sensi della l. n. 742 del 1969 - Applicabilità.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21163 del 2018 Rv. 650113 - 01, N. 8673 del 2018 Rv. 647698 - 01, N. 12503 del 2018 Rv. 648753 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 63 del 2000 Rv. 535178 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 1919 del 28/01/2021** (Rv. **660230 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

G. (PISAPIA MAURO) contro C.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/01/2018

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto reale negativo di giurisdizione - Presupposti - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Passaggio in giudicato di una delle due pronunce in contrasto - Irrilevanza.

È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8246 del 2017 Rv. 643558 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 2061 del 28/01/2021** (Rv. **660307 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

U. (FILESI MARCO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 20/12/2017

081199 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE Leasing finanziario - Risoluzione del contratto verificatasi in data anteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Successivo fallimento dell'utilizzatore - Applicazione analogica dell'art. 72 quater l.fall. - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72 quater, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2538 del 2016 Rv. 638568 - 01, N. 14878 del 2017 Rv. 645080 - 01, N. 3965 del 2019 Rv. 652739 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8980 del 2019 Rv. 653463 - 01, N. 12552 del 2019 Rv. 653883 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21476 del 2017 Rv. 645406 - 02, N. 29020 del 2018 Rv. 651636 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 2061 del 28/01/2021** (Rv. **660307 - 02**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

U. (FILESI MARCO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 20/12/2017

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore - Fallimento dell'utilizzatore - Insinuazione al passivo del concedente - Oneri di allegazione e prova.

In tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Cod. Civ. art. 1526 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15202 del 2018 Rv. 649319 - 01, N. 25031 del 2019 Rv. 655568 - 01, N. 20840 del 2018 Rv. 650423 - 02

Sez. U - , **Sentenza n. 1369 del 22/01/2021** (Rv. **660221 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

C. (FERRARA ANGELA) contro R. (DE STEFANO GIUSEPPE)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 08/07/2019

001068 ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI Consorzio di bonifica - Manutenzione di canale - Responsabilità per difetto di manutenzione - Presupposti - Fattispecie.

In caso di esondazione di un canale, nel riparto di responsabilità per i danni derivanti da difetto di manutenzione occorre verificare se ed in quale misura il consorzio di bonifica sia stato realmente investito di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, a tal fine attribuendo rilievo non solo alla formale consegna dell'opera ovvero all'esistenza di una manutenzione di fatto ma anche alle leggi regionali in materia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto responsabile un consorzio di bonifica della Regione Campania in virtù della l. reg. n. 4 del 2003, che, nel delimitare i comprensori di bonifica, aveva incluso l'alveo in questione nel perimetro del medesimo consorzio, quale elemento di dislocazione geografica rilevante ai sensi degli artt. 33 e 54 del r.d. n. 215 del 1933).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 33, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 54, Legge Reg. Campania 25/02/2003 num. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9591 del 2012 Rv. 622636 - 01, N. 29656 del 2020 Rv. 660012 - 01, N. 32730 del 2018 Rv. 652235 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 784 del 19/01/2021** (Rv. **660145 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **TORRICE AMELIA**. Relatore: **TORRICE AMELIA**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

B. (CALO' MAURIZIO) contro I.

Regola giurisdizione

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Pensionati delle Poste Italiane Spa (già Ente Poste Italiane) - Controversia sul trattamento pensionistico - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane Spa (già Ente Poste Italiane) che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie, l'accertamento del diritto a non vedersi applicate le riduzioni previste dall'art. 1, commi da 260 a 268, della l. n. 145 del 2018, e, subordinatamente, delle corrette riduzioni da applicare), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del "petitum" sostanziale e il d.l. n. 487 del 1993, convertito nella l. n. 71 del 1994, che ha trasformato l'amministrazione postale in ente pubblico economico, ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 260 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16168 del 2011 Rv. 618496 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 781 del 19/01/2021** (Rv. **660229 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

T. (VALDINA RODOLFO) contro B.

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Consorzio sviluppo aree ed iniziative industriali – Mala gestio degli amministratori e degli organi di controllo – Azione per il ristoro del danno patrimoniale – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.

L'azione promossa dal Consorzio sviluppo aree e iniziative industriali, volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità degli organi di amministrazione e controllo per il dissesto economico dell'ente e il risarcimento del conseguente danno patrimoniale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo finalizzata alla tutela del capitale sociale e del patrimonio consortile (inteso quale entità autonoma e separata dalle singole quote conferite dalle amministrazioni consorziate), a fronte della violazione di obblighi di natura contrattuale, gravanti sui soggetti sopra indicati in vista di una corretta gestione delle risorse e della realizzazione dello scopo sociale dell'ente.

Riferimenti normativi: Legge 05/10/1991 num. 317 art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2608

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10299 del 2013 Rv. 625964 - 01, N. 10019 del 2019 Rv. 653596 - 02

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 621 del 15/01/2021** (Rv. **660144 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **GIUSTI ALBERTO.** Relatore: **GIUSTI ALBERTO.**

contro

Regola giurisdizione

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia residenziale pubblica - Immobile occupato senza titolo - Decreto di rilascio - Opposizione - Deduzione dell'occupante di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione di rilascio di immobile occupato senza titolo, deducendo, al fine di paralizzare l'intimazione di rilascio, di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richiede, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14956 del 2011 Rv. 618432 - 01, N. 3623 del 2012 Rv. 621587 - 01, N. 24148 del 2017 Rv. 645660 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 617 del 15/01/2021** (Rv. **660143 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **COSENTINO ANTONELLO.** Relatore: **COSENTINO ANTONELLO.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

S. (VALLA GIACOMO) contro C. (MESCIA GIUSEPPE)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Riapertura, in sede di autotutela della procedura di determinazione del capitale di affrancazione -- Contestazione della rideterminazione del capitale individuato con precedente delibera comunale - Controversia relativa - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI In genere.

In tema di domanda finalizzata a contestare non solo l'importo del livello - e, quindi, del capitale di affrancazione di un terreno - determinato dal Comune, ma anche, in via evidentemente preliminare e propedeutica, la stessa legittimità della unilaterale riapertura, in sede di autotutela, della procedura di determinazione del capitale di affrancazione già chiusa in precedenza, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la determinazione della misura del canone, al pari di quella delle altre condizioni richieste per l'approvazione della concessione di legittimazione, e la conseguente trasformazione in allodio del bene gravato dall'uso civico, rientra nella valutazione autonoma dell'autorità pubblica, vantando il privato, in ordine all'esercizio del

SEZIONI UNITE

potere di autotutela decisoria da parte della pubblica amministrazione, una posizione di mero interesse legittimo.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16459 del 2020 Rv. 658339 - 01, N. 11802 del 2017 Rv. 644053 - 01, N. 18241 del 2018 Rv. 649626 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 615 del 15/01/2021 (Rv. 660216 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: TORRICE AMELIA. Relatore: TORRICE AMELIA. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)

S. (PIRAS STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Istanza di ammissione al regime della Cassa integrazione straordinaria - Mancata emanazione di un provvedimento amministrativo - Affidamento ingenerato nel datore di lavoro dal mero comportamento della P.A. - Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa - Natura - Responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

In materia di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla pretesa risarcitoria dell'imprenditore, fondata sulla lesione dell'affidamento riposto nella condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede; ciò in quanto la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione), inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/09/2015 num. 148 art. 19

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1654 del 2018 Rv. 647009 - 01, N. 8236 del 2020 Rv. 657613 - 01, N. 6885 del 2019 Rv. 653276 - 01, N. 12635 del 2019 Rv. 653935 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 619 del 15/01/2021** (Rv. **660218 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

D. (STASI ALESSANDRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Società cancellata dal registro delle imprese - Notifica agli ex soci di avviso di accertamento tributario - Impugnazione di questi ultimi per inesistenza o illegittimità della pretesa - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.

La controversia sorta dall'impugnazione di un avviso di accertamento fiscale notificato agli ex soci di una società cancellata dal registro delle imprese, con cui sia stata dedotta l'insussistenza, nel caso concreto, della responsabilità dei soci per i debiti tributari della società, sul presupposto, da un lato, dell'operatività del meccanismo introdotto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 (circa il differimento per cinque anni dell'effetto estintivo della società cancellata nel settore tributario e contributivo) e, dall'altro lato, della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495 c.c., è devoluta alla giurisdizione tributaria, atteso che entrambi i motivi di impugnativa ruotano intorno alla postulata illegittimità o inesistenza della pretesa fiscale azionata dall'ufficio nei confronti dei soci della società estinta, che deve formare oggetto di esame da parte del giudice naturale di quel rapporto, costituito dal giudice tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Sez. U - , **Ordinanza n. 618 del 15/01/2021** (Rv. **660217 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **TORRICE AMELIA**. Relatore: **TORRICE AMELIA**.

A. (MONEGATTI EUGENIA) contro F. (PETRONIO LUCIANO GIORGIO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Dirigente medico dipendente ASL - Domanda di esonero dai turni di guardia e reperibilità per motivi di salute - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Parere della Commissione medica - Irrilevanza - Fondamento.

La domanda di un dirigente medico, dipendente ASL, di esonero dal servizio di guardia notturna, festiva e di reperibilità per motivi di salute attiene all'accertamento di un diritto soggettivo e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, cui sono devolute le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, senza che ai fini della giurisdizione rilevi la sussistenza di un parere di idoneità, con prescrizioni, emesso dalla Commissione medica competente, il cui giudizio, quale mero atto di verifica sanitaria, è sempre sindacabile dal giudice ordinario, il quale ha il potere-dovere di controllarne l'attendibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 822 del 2020 Rv. 656601 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21677 del 2013 Rv. 627415 - 01, N. 32625 del 2018 Rv. 651959 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 622 del 15/01/2021** (Rv. **660220 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

L. (CARULLO ANTONIO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 09/07/2018

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Gruppo consiliare regionale - Spese sostenute dai singoli consiglieri - L.r. Emilia Romagna n. 32 del 1997 - Approvazione del rendiconto da parte del comitato tecnico e dell'Ufficio di Presidenza - Verifica del giudice contabile - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento.

Non è affetta da eccesso di potere giurisdizionale la pronuncia della Corte dei conti che accerti la responsabilità erariale di un consigliere regionale per illecita gestione del denaro pubblico ricevuto per le spese di rappresentanza del gruppo consiliare di appartenenza, pur in presenza dell'approvazione del rendiconto da parte del comitato tecnico e dell'Ufficio di Presidenza, previsto dalla l.r. Emilia Romagna n. 32 del 1997, in quanto tale atto, quale mera ratifica formale di spese già effettuate e non titolo giustificativo reso "ex ante", non esclude che le stesse siano non inerenti all'attività del gruppo, quanto ad entità e proporzionalità, o non effettive, per la non veridicità della documentazione, con manifesta difformità delle singole spese ammesse al rimborso, in termini di congruità e collegamento teleologico, rispetto alle finalità pubblicistiche dei gruppi, la cui verifica rimane nei limiti interni della giurisdizione del giudice contabile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 08/09/1997 num. 32

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5589 del 2020 Rv. 657218 - 02

Sez. U - , **Sentenza n. 620 del 15/01/2021** (Rv. **660219 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

P. (COSTA MICHELE) contro P. (CONTE ERNESTO)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 09/10/2019

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE Annullamento di concessione per la derivazione di acqua a fini idroelettrici - Autorizzazione provvisoria alla continuazione ex art. 17, comma 3, r.d. n. 1775 del 1933 - Rigorosa determinazione temporale del provvedimento autorizzatorio - Necessità - Fondamento.

In ipotesi di annullamento di una concessione per la derivazione di acqua a fini idroelettrici, il provvedimento espresso con cui l'autorità competente, ai sensi dell'art.17, comma 3, ultimo periodo, del r.d. n. 1775 del 1933, stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente autorizzare la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, è subordinato alla rigorosa condizione che essa non determini lesioni palesi ai diritti di terzi e all'interesse pubblico nello specifico settore delle acque, e - avuto riguardo alla "ratio" dell'istituto, che consente, in ragione della peculiarità della situazione concreta, l'eccezionale protrazione di una utenza abusiva - deve essere rigorosamente determinato sotto il profilo temporale, onde evitare che la continuazione del prelievo, espressamente qualificata come "provvisoria" dalla norma di legge, non si traduca in una vera e propria disapplicazione del quadro normativo di riferimento, dando luogo ad una indebita concessione di fatto, riprodotte quella oggetto del precedente annullamento.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 17 CORTE COST.

Sez. U - , **Sentenza n. 461 del 13/01/2021** (Rv. **660215 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

S. (GRECO SALVINO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 06/11/2020

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Procedimento disciplinare a carico di avvocato - Proposizione di istanza ricusazione - Sospensione automatica del giudizio - Esclusione - Ragioni - Rimessione dell'istanza al giudice competente - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In genere.

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati la proposizione dell'istanza di ricusazione se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che l'esigenza di impedire un uso distorto dell'istituto impone di riconoscere al collegio investito della controversia il potere di delibarne "in limine" l'ammissibilità e di disporre la prosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che della ricusazione manchino "ictu oculi" i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stesso organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio competente a decidere sul fondo della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso cui l'istanza è stata proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato elevato a garanzia costituzionale dall'art.111, comma 2, Cost., opera in ogni ambito giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, pronunciata da un collegio composto, tra gli altri, da cinque avvocati ricompresi tra quelli ricusati, la quale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione non solo per la ragione formale - peraltro, risultata insussistente - che la stessa fosse stata rivolta nei confronti dell'intero collegio, ma anche per mancata integrazione della denunciata fattispecie della "grave inimicizia" tra giudicanti e giudicati, dedotta dai ricusanti, con ciò indebitamente statuendo sul fondo dell'istanza di ricusazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 25709 del 2014 Rv. 633762 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23729 del 2007 Rv. 600143 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 252 del 12/01/2021** (Rv. **660141 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (CINTIOLI FABIO) contro R. (CAPRIO ELISA)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 01/08/2019

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE Revoca del provvedimento concessorio in via di autotutela o modifica delle modalità di esercizio e dei diritti del concessionario - Configurabilità - Fattispecie.

SEZIONI UNITE

In presenza di preminenti interessi pubblici, quali quelli di carattere ecologico e ambientale, è ammessa la revoca e, a maggior ragione, la modifica delle modalità di esercizio e dei diritti di una concessione di derivazione di acque pubbliche (quale, nella specie, quella intesa a condizionare le captazioni dal lago di Bracciano, nelle situazioni di emergenza idrica, alla preventiva richiesta e alla autorizzazione della Direzione regionale competente), dovendosi escludere che la mancata contestuale considerazione del relativo ed eventuale onere indennitario in favore del soggetto destinatario del provvedimento emesso in autotutela possa interferire nella valutazione dell'interesse pubblico da cui scaturisce la necessità o l'opportunità del provvedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 164, Legge Reg. Lazio 11/12/1998 num. 53, Regio Decr. 24/08/1933 num. 1175 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 21/05/1992 num. 43, DPR 08/09/1997 num. 357 CORTE COST., DPR 12/03/2003 num. 120, Decisione Consiglio CEE 02/04/1979 num. 409

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 401 del 1999 Rv. 528594 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 253 del 12/01/2021 (Rv. 660142 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

A. (BERTAGGIA LORENZO) contro U. (PICCALUGA FEDERICA)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 05/07/2019

001037 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - ESTENSIONE DELLA DEMANIALITA' - IN GENERE Darsena realizzata mediante scavo di suolo privato ed allagamento dello stesso da parte dell'acqua lacustre - Proprietà privata - Esclusione - Proprietà demaniale - Sussistenza - Mancanza di espressa volontà di acquisizione da parte della P.A. - Irrilevanza.

Nell'ipotesi in cui il proprietario di un suolo sito sull'alveo di un lago realizzi una darsena mediante escavazione del proprio suolo, facendo sì che l'acqua lacustre allaghi lo scavo, non è possibile scindere tra proprietà privata del suolo e proprietà demaniale dell'acqua e così ritenere che la darsena appartenga al privato, salvo il diritto della P.A. alla derivazione; al contrario, posti i principi di inseparabilità tra acqua ed alveo e di inalienabilità dei beni del demanio pubblico, deve ritenersi che, per accessione alla cosa principale, il terreno, originariamente privato ma trasformato in darsena, sia divenuto anch'esso demaniale, senza che rilevi, in contrario, la mancanza di un'espressa volontà di acquisizione da parte della P.A., venendo in considerazione un rapporto pertinenziale che sorge in via di fatto in conseguenza dell'espansione dell'alveo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 943

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26036 del 2013 Rv. 628426 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19366 del 2019 Rv. 654683 - 02

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021** (Rv. **660433 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

P. (MARINO MARINA) contro S. (SIMEONE SIMONA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/03/2017

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Divorzio - Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti - Interesse morale del figlio - Rilevanza diretta - Esclusione - Fattispecie.

In tema di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente, a seguito del divorzio dei genitori, l'interesse morale è un canone che, nella sua immediata portata, resta estraneo alla previsione di cui all'art. 337 ter, comma 4, c.c., rilevando esclusivamente quale fine destinato ad ispirare l'esercizio della responsabilità genitoriale e i relativi provvedimenti giudiziali, tenuto conto che l'assegno di mantenimento serve ad assicurare, insieme con la cura, l'educazione e l'istruzione, anche le frequentazioni e le opportunità di crescita sociale e professionale del figlio. (Nella specie la S.C. ha respinto il motivo di ricorso del padre, che aveva domandato la riduzione dell'assegno divorzile di cui era stato gravato in favore dei figli, sostenendo che un assegno troppo elevato potesse nuocere al loro interesse morale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 25055 del 2017 Rv. 646055 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2010 del 28/01/2021** (Rv. **660372 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

I. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 31/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimenti in materia di protezione internazionale - Disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Ricorso per cassazione - "Doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

Ai procedimenti in materia di protezione internazionale regolati dalla disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 (conv. con modif. in l. n. 46 del 2017), non si applica il disposto dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., ove è escluso il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. contro la decisione di appello che confermi quella di primo grado, poiché si tratta di procedimenti attinenti al riconoscimento di uno "status" personale, che richiedono l'intervento necessario del pubblico ministero, al quale l'abrogato art. 19, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011 (applicabile "ratione temporis") prevedeva che fosse data comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 6, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 7, Legge 13/04/2017 num. 46, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 6136 del 2015 Rv. 634962 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1463 del 25/01/2021 (Rv. 660379 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.**

Relatore: **FIDANZIA ANDREA.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Conf.)

A. (GUADALUPI LAPO) contro P. (LUISO FRANCESCO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/11/2014

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Fase rescindente e fase rescissoria - Delibazione sulla dedotta nullità - Natura decisoria - Esclusione - Conseguente attività istruttoria - Irrilevanza - Fondamento.

Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale la delibazione dei motivi di nullità del lodo non dà luogo al passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, né può ritenersi elemento idoneo ad attribuire a tale delibazione natura decisoria - e, come tale, conclusiva della prima fase di giudizio - la circostanza che il giudice abbia poi proceduto all'istruttoria della causa, essendo la relativa ordinanza un provvedimento revocabile e modificabile a norma dell'art. 177 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177

Massime precedenti Vedi: N. 20880 del 2010 Rv. 614361 - 01, N. 9387 del 2018 Rv. 649142 - 01, N. 27321 del 2020 Rv. 659749 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 1519 del 25/01/2021 (Rv. 660371 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **DOLMETTA ALDO**

ANGELO. *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.* (Conf.)

F. (FIMMANO' FRANCESCO) contro A. (LAMBERTI ALFONSO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/06/2017

081086 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Dichiarazione di fallimento - Società a responsabilità limitata - Trasformazione regressiva in associazione sportiva - Termine annuale - Applicabilità - Fondamento.

In caso di trasformazione cd. "regressiva", ex art. 2498 e ss. c.c., di una società a responsabilità limitata in associazione sportiva, è applicabile al primo ente il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall., posto che a seguito della trasformazione in parola, da un lato, muta radicalmente il regime della responsabilità patrimoniale del soggetto trasformato, dall'altro lato, l'esercizio dell'attività d'impresa non è più attuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2500 novies, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23174 del 2020 Rv. 659277 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 1517 del 25/01/2021** (Rv. **660370 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO.** Relatore: **DOLMETTA ALDO ANGELO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

B. (SCOGNAMIGLIO RENATO) contro F. (CASTALDI FILIPPO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 30/05/2014

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Conto corrente - Somme utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria del correntista - Mutuo ipotecario - Esclusione - Operazione meramente contabile in conto corrente - "Pactum de non petendo" - Sussistenza - Fattispecie.

L'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del "pactum de non petendo ad tempus", restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1814, Cod. Civ. art. 1852

Massime precedenti Conformi: N. 20896 del 2019 Rv. 655022 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 1520 del 25/01/2021** (Rv. **660265 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO.** Relatore: **DOLMETTA ALDO ANGELO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

B. (LUCONI MASSIMO) contro F. (ALESI MARIO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 06/02/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Insinuazione allo stato passivo - Scrittura privata - Anteriorità rispetto al fallimento - Opponibilità alla massa - Data effettiva della scrittura - Mezzi di prova di diritto comune.

Ai fini dell'insinuazione allo stato passivo, la data certa ex art. 2704 c.c. assume rilevanza per dimostrare l'anteriorità della scrittura privata rispetto alla dichiarazione di fallimento di uno dei suoi autori, ai soli fini della sua opponibilità alla procedura concorsuale, restando invece affidata alle regole del diritto comune la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto inizio, come pure quella della sua effettiva durata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi: N. 23490 del 2020 Rv. 659432 - 02

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1471 del 25/01/2021** (Rv. **660382 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VALITUTTI ANTONIO**.

Relatore: **VALITUTTI ANTONIO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

T. (MARRONE STEFANO) contro R. (CRACCO LORENZA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/05/2017

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti disciplinati dall'art. 336 c.c. - Nomina del curatore speciale al minore - Necessità - Conseguenze - Altri procedimenti riguardanti i minori - Ascolto - Sufficienza - Eccezioni.

133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE In genere.

Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 c.c., va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; negli altri giudizi riguardanti minori, invece, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il mancato ascolto del minore - ove non giustificato da un'espressa motivazione -, violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 336 bis, Cod. Civ. art. 337 octies

Massime precedenti Vedi: N. 16410 del 2020 Rv. 658563 - 01, N. 5256 del 2018 Rv. 647744 - 01, N. 11554 del 2018 Rv. 648560 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1469 del 25/01/2021** (Rv. **660427 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore:

FALABELLA MASSIMO. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

E. (CERULLI IRELLI GIUSEPPE) contro W. (MIOLI BARBARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2018

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento civile - Giudizio di rinvio - Morte della parte anteriore alla notificazione ad essa dell'atto di riassunzione - Interruzione "ipso iure" del processo - Esclusione - Proroga del termine per riassumere - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi di morte della parte sopraggiunta prima della notificazione ad essa dell'atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, trova applicazione il disposto di cui all'art. 328, comma 3, c.p.c., a mente del quale ove, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, si sia verificato taluno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine per l'impugnazione è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento; non trova invece applicazione il meccanismo dell'interruzione del processo, di cui all'art. 299 c.p.c., presupponendo tale norma una situazione di vera e propria pendenza del giudizio, caratterizzata dalla notifica dell'atto introduttivo, e non apparendo conforme al principio della ragionevole durata del processo un arresto del procedimento che si attui poco dopo la pronuncia della sentenza di cassazione, quando la parte dispone ancora di un ampio lasso di tempo per riassumere il giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 328 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Difformi: N. 995 del 1994 Rv. 485171 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 1466 del 25/01/2021 (Rv. 660380 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

S. (PULVIRENTI GRAZIA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/05/2014

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione in locazione con patto di futura vendita - Revoca dell'assegnazione - Impugnazione innanzi al giudice ordinario - Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di vendita - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'assegnatario di alloggio con patto di futura vendita vanta, quando sussistano le condizioni previste dal patto stesso, un diritto soggettivo al trasferimento in suo favore della proprietà sull'alloggio, ancorché l'istituto concedente opponga una causa di revoca dell'assegnazione, sicché l'assegnatario può proporre innanzi al giudice ordinario, cui è stata sottoposta la verifica della causa di decadenza dall'assegnazione, la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la corte d'appello aveva negato il diritto dell'assegnatario ad ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. atteso l'avvio del procedimento per la revoca dell'assegnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 85 del 2007 Rv. 595017 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1474 del 25/01/2021 (Rv. 660431 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: VALITUTTI ANTONIO.

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.

A. (GIARDINI GIOVANNI LUCA) contro B. (LUPONIO RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/09/2018

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale - Ascolto del minore infradodicesenne capace di discernimento - Obbligo del giudice - Fondamento.

In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicesenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicesenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Civ. art. 336 bis, Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 octies

Massime precedenti Conformi: N. 12957 del 2018 Rv. 649153 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16410 del 2020 Rv. 658563 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1472 del 25/01/2021 (Rv. 660430 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: VALITUTTI ANTONIO.

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.

C. (MINARDI MIRCO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/10/2018

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Famiglia - Dichiarazione di adottabilità - Giudizio di appello - Genitori del minore - Curatore speciale del minore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

In tema di procedimento per lo stato di adottabilità, il titolo II della l. n. 184 del 1983 attribuisce ai genitori del minore ed al suo rappresentante legale, tutore provvisorio o curatore speciale, una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a far assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento, pure in appello quand'anche in primo grado non si siano costituiti, sicché è necessario, a pena di nullità, integrare il contraddittorio nei loro confronti, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ove tali parti non abbiano proposto il gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 18148 del 2018 Rv. 649903 - 01, N. 19431 del 2003 Rv. 569307 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1476 del 25/01/2021 (Rv. 660432 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: VALITUTTI ANTONIO.

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.

T. (CORVATTA PAOLA) contro S. (MERLINI RENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/02/2019

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Adozione del minore d'età - Pluralità di modelli di adozione - Adozione legittimante - Adozione cd. "mite" - Differenze - Criteri di valutazione da parte del giudice.

002030 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - IN GENERE In genere.

Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1, l. n. 184 del 1983, e 315 bis, comma 2, c.c., deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una "extrema ratio", cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse; in questo contesto il modello di adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. d), della l. n. 184 del 1983 può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. adozione mite, idonea a non recidere del tutto nell'interesse del minore il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 315 bis com. 2, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 3643 del 2020 Rv. 657069 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1468 del 25/01/2021 (Rv. 660381 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

A. (CANNELLINI EDOARDO) contro I. (FIORENTINO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/10/2016

052070 CONSORZI - VOLONTARI Consorzi di urbanizzazione - Obbligazioni dell'associato - Natura - "Obligatio propter rem" - Esclusione - Fondamento.

In tema di consorzi di urbanizzazione, l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortili non discende dall'essere proprietario, dunque da una "obligatio propter rem" atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del quale il consorzio è stato costituito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 863, Cod. Civ. art. 864, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1104

Massime precedenti Vedi: N. 18560 del 2016 Rv. 641332 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1347 del 22/01/2021 (Rv. 660369 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

A. (MAIORANA ROBERTO) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 23/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Padre convivente con moglie e figlio minore sul territorio italiano - Situazione di vulnerabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Rientra tra i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria la condizione del richiedente che conviva in Italia con moglie e figlio minore, non valendo ad escluderlo il disposto dell'art. 31. terzo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, quando uno dei fattori valorizzati dal richiedente sia proprio il legame familiare con la prole, tenuto conto della elasticità dei parametri entro i quali si muove la protezione umanitaria e che, ai sensi dell'art. 8 Cedu, la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del tribunale che aveva escluso la configurabilità della protezione umanitaria, senza avere valutato la circostanza, riferita dal richiedente in sede di audizione, di essere convivente con moglie e figlio in un centro di accoglienza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 53 com. 6, Decreto Legisl. 25/07/1988 num. 286 art. 31

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 22052 del 2020 Rv. 659026 - 01, N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1252 del 21/01/2021 (Rv. 660368 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA.

Relatore: FIDANZIA ANDREA.

Z. (NERI LIVIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 26/02/2019

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) Decisione del tribunale in composizione collegiale - Intestazione - Indicazione dei nomi di due soli giudici - Vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Condizioni.

In tema di nullità processuali, sussiste il vizio di costituzione del giudice, che determina la nullità insanabile della decisione, quando l'intestazione di un provvedimento del tribunale in composizione collegiale reca l'indicazione dei nominativi di due soli giudici e dal resto dell'atto non risulta che la statuizione sia stata comunque adottata con la partecipazione di tre magistrati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 1), Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24585 del 2019 Rv. 655766 - 01, N. 2658 del 2016 Rv. 638589 - 01, N. 19214 del 2015 Rv. 637084 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 993 del 20/01/2021 (Rv. 660210 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore:

SCALIA LAURA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

F. (BIANCA SALVATORE) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 29/04/2015

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Esecuzione forzata - Ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 - Soglia rilevante - Disciplina sopravvenuta - Applicabilità - Fattispecie.

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

Nella controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni a causa del superamento dei limiti dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, l'oggetto della domanda giudiziale ricomprende quello speciale limite costituito dal divieto di cui al precedente art. 76, che impone al riscossore di non procedere all'esecuzione immobiliare in ragione dell'ammontare del credito inferiore ad una determinata soglia, sicchè la modifica, affidata alle leggi nel tempo succedutesi, del limite entro il quale è fatto divieto al riscossore di procedere ad iscrizione ipotecaria nei confronti del privato debitore, deve trovare applicazione nei procedimenti che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore delle norme che hanno fissato i nuovi importi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di appello aveva riconosciuto la legittimità dell'ipoteca, iscritta in data 24 ottobre 2005, sulla base dell'erroneo presupposto dell'irrelevanza del nuovo limite all'esecuzione fissato della l. n. 248 del 2005 entrata in vigore solo il 3 dicembre 2005).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 76, DPR 29/09/1973 num.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

602 art. 77, Legge 02/12/2005 num. 240, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5771 del 2012 Rv. 621833 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 988 del 20/01/2021 (Rv. 660209 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)
S. (COLARIZI MASSIMO) contro B. (LILLO ANTONELLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/12/2015

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Ammissibilità della querela - Giudizio rimesso al giudice istruttore - Riesame del collegio in sede di decisione - Ammissibilità.

In tema di querela di falso, benché la norma affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata dal collegio, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.c., in sede di decisione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 225

Massime precedenti Conformi: N. 1110 del 2010 Rv. 611465 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8705 del 2016 Rv. 639748 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 977 del 20/01/2021 (Rv. 660204 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)
S. (VILLANI ALCIDE) contro C. (TAMPONI MICHELE)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 24/02/2014

081297 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - PROGETTO Progetto di riparto fallimentare del curatore - Reclamo ex art. 26 o art. 36 l.fall. - Legittimazione di qualunque controinteressato - Restanti creditori ammessi al riparto - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità.

In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall., sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi alla ripartizione, potendo il difetto di integrazione del contraddittorio essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36, Legge Falliment. art. 110

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24068 del 2019 Rv. 655120 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021 (Rv. 660202 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.

R. (RENDA CARLO) contro P. (BLASI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2015

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Assegno di mantenimento - Determinazione - Criteri.

In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 605 del 2017 Rv. 643254 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 979 del 20/01/2021 (Rv. 660206 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

D. (GRILLO MARIANGELA) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PESCARA, 22/03/2016

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Società di persone - Prelievi indebiti da parte dei soci - Obbligo di restituzione - Attivo patrimoniale ex art. 1, c. 2, l. fall. - Configurabilità.

In tema di dichiarazione di fallimento di una società di persone, i prelievi dalla cassa sociale da parte dei soci, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti, concorrono a formare l'attivo patrimoniale, ai fini dell'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall., trattandosi di somme che sono soggette ad azione di ripetizione dell'indebito da parte della società.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2303, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17489 del 2018 Rv. 649518 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 980 del 20/01/2021 (Rv. 660208 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

E. (BARACETTI ALESSANDRO) contro F. (PERUSI LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/04/2018

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Dichiarazione di fallimento - Società in liquidazione - Ricavi lordi ex art. 1, comma 2, l.fall. - Ricavato dalla cessione di beni aziendali - Esclusione.

Ai fini della dichiarazione di fallimento, la nozione di "ricavi lordi" rilevante ex art. 1, comma 2, l.fall. non comprende, neppure per le società in liquidazione, le somme ritratte dalla cessione a terzi di cespiti aziendali, dovendo tenersi conto soltanto di quanto ottenuto dalle vendite di rimanenze e dall'esecuzione di eventuali contratti pendenti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2425, Cod. Civ. art. 2487, Cod. Civ. art. 2490

Massime precedenti Vedi: N. 31825 del 2018 Rv. 651966 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 978 del 20/01/2021 (Rv. 660205 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

C. (LUDOVICI LUIGI) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 23/02/2017

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo - Società consortile - Crediti - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di insinuazione al passivo fallimentare, il privilegio spettante ai crediti dell'impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. (come novellato dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012) è riconoscibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l. n. 443 del 1985, come modif. dall'art. 1, comma 1, della l. n. 133 del 1997 e dall'art. 13, comma 1, della l. n. 57 del 2001, anche alle società consortili costituite in forma di s.r.l., in quanto il mutato quadro legislativo consente alle imprese artigiane di operare anche in forma societaria, onde l'esclusione del privilegio per i crediti delle società consortili costituite in tale forma non ha più ragion d'essere, fatto salvo il rispetto dei parametri di cui all'art. 5, comma 3, della l. n. 443 del 1985.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5, Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 CORTE COST., Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST., Legge 20/05/1997 num. 133, Legge 05/03/2001 num. 57 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28830 del 2017 Rv. 646192 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 976 del 20/01/2021 (Rv. 660203 - 02)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI

ALBERTO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

F. (CICATIELLO MARIAROSARIA) contro F. (GALLETTI DANILO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/03/2018

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Domanda di concordato preventivo - Fase prodromica all'ammissione - Nomina di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Ancorché il procedimento concordatario preveda la nomina del commissario giudiziale – se del caso anticipata ex art. 161, comma 6, l.fall. – quale figura prestabilita di ausiliario, non è comunque precluso all'organo giudicante di fare ricorso al generale disposto dell'art. 68 c.p.c. per sopperire a peculiari esigenze che si presentino nel corso della procedura onde assicurarne il migliore sviluppo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la nomina di un professionista capace di coadiuvare il tribunale nella fase successiva al deposito di una domanda di concordato preventivo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 899 del 20/01/2021 (Rv. 660278 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

E. (DALLA BONA ROBERTO) contro M. Rietta, TRIBUNALE MILANO, 25/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Motivi - Acquisizione officiosa di Coi - Omessa sottoposizione al contraddittorio - Rilevanza - Condizioni.

E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si censuri l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI acquisite d'ufficio, ove il motivo non indichi in quale modo l'omessa conoscenza delle COI da parte del richiedente abbia inficiato il giudizio conclusivo del giudice, né si allegino nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dal tribunale, così rendendo la censura priva di specificità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 932 del 20/01/2021 (Rv. 660490 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**
P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

C. (MAIORANA ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rietta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Informazioni sul Paese di origine – Conoscibilità – Configurabilità – Inesattezza delle informazioni – Conseguenze – Fattispecie.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, le risultanze delle fonti informative sul Paese di origine del richiedente asilo (cd. C.O.I.) non possono non essere conosciute dal giudice del merito in ragione della loro diretta disponibilità da parte della collettività e della loro capillare diffusione mediante canali informatici disponibili alla pluralità dei consociati sicché, gravando sul giudice il dovere di acquisire anche d'ufficio notizie precise e aggiornate sulla situazione esistente nello Stato o nell'area di provenienza del cittadino straniero, l'inesattezza di tali informazioni, conseguente alla mancata considerazione di eventi di pubblico dominio, costituisce violazione del menzionato dovere di cooperazione istruttoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

di merito che, con riguardo alla situazione esistente in Costa d'Avorio, non aveva considerato l'intervenuta assoluzione di Gbabo dall'accusa di crimini contro l'umanità, mentre tale circostanza non poteva essere ignorata, poiché vi erano ancora militari a lui fedeli e lo scenario di violenza generalizzata si era creato proprio per il suo rifiuto di accettare la sconfitta alle elezioni presidenziali del 2010).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4428 del 2020 Rv. 657345 - 01 Rv. 657345 - 02, N. 24010 del 2020 Rv. 659524 - 01, N. 28349 del 2020 Rv. 659802 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 996 del 20/01/2021 (Rv. 660367 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

R. (LETIZIA MODESTO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2015

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Successione a titolo particolare - Intervento in appello - Poteri - Nuovi documenti - Ammissibilità - Limiti.

Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 111 c.p.c., assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, l'interveniente può produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in parallelo con quanto previsto, nel giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10490 del 2001 Rv. 548666 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15208 del 2005 Rv. 583384 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 995 del 20/01/2021 (Rv. 660378 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

T. (SALVATORE GERARDO) contro B. (MURATORI CASALI PIER ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/03/2014

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Ricorso per cassazione - Contratto - Violazione del criterio interpretativo letterale - Elemento semantico travisato - Indicazione - Necessità - Conseguenze.

Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 27136 del 2017 Rv. 646063 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 905 del 20/01/2021 (Rv. 660201 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

M. (BARONE ANTONIO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/10/2018

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004069/2020 65706301

Massime precedenti Conformi: N. 4069 del 2020 Rv. 657063 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 976 del 20/01/2021 (Rv. 660203 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

F. (CICATIELLO MARIAROSARIA) contro F. (GALLETTI DANILO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/03/2018

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Dichiarazione di fallimento - Domanda di concordato preventivo - Dichiarazione di inammissibilità - Tribunale - Segnalazione dell'insolvenza al pubblico ministero - Ammissibilità - Ragioni.

Qualora la domanda di concordato preventivo sia dichiarata inammissibile, è legittima la segnalazione dell'insolvenza del proponente operata dal tribunale nei confronti del P.M., il quale, acquisita la "notitia decoctionis", ben può sollecitare la sua dichiarazione di fallimento, poiché la legittimazione a richiederlo ai sensi dell'art. 162 l.fall. non esclude quella prevista dall'art. 7, n. 2, l.fall., essendo il procedimento di concordato preventivo un "procedimento civile" ai sensi di quest'ultima norma.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 639 del 15/01/2021** (Rv. **660377 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore:

FIDANZIA ANDREA. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

S. (PELLICCIA RICCARDO) contro F. (DI CECCO GIUSTINO)

Rigetta, TRIBUNALE AREZZO, 26/07/2017

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza - Domanda di concordato preventivo- Dichiarazione d'inammissibilità - Prededucibilità - Esclusione.

In materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha assistito il debitore non gode della prededuzione cd. "funzionale" ex art. 111, comma 2, l. fall., ove la procedura sia stata definita con un decreto d'inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, c.2 legge fall., essendo necessario che via sia una procedura effettivamente aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 2, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19013 del 2014 Rv. 632086 - 01, N. 25589 del 2015 Rv. 637876 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 643 del 15/01/2021** (Rv. **660366 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore:

CARADONNA LUNELLA.

L. (MIRANDA MAURIZIO) contro C. (GALVANI ANDREA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/10/2014

080037 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - IN GENERE Pianificazione urbanistica - Reiterazione di vincolo espropriativo - Indennità prevista dall'art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Pagamento - Deposito delle somme presso la Cassa depositi e prestiti - Esclusione - Corresponsione diretta al proprietario - Necessità - Fondamento.

L'indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili, in applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere erogata dall'Autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo direttamente al proprietario, essendo previsto il deposito presso la Cassa depositi e prestiti (ora Ministero dell'economia e delle finanze) soltanto nell'ambito di una procedura perfezionatasi con l'emissione di un valido ed efficace decreto di esproprio o di occupazione temporanea e non anche ai fini del risarcimento del danno derivante dalla perdita di proprietà in conseguenza di un'occupazione appropriativa o usurpativa.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 26, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 12616 del 2020 Rv. 657961 - 01, N. 12468 del 2018 Rv. 648780 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 377 del 13/01/2021** (Rv. **660361 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore:
CAMPESE EDUARDO. P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

O. (DE MARCO DANTE) contro F. (BELTRANDO CARLA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2019

081178 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Fallimento - Azione ex art. 44 l.fall. - Effetti - Declaratoria di inefficacia dell'atto di trasferimento della casa familiare al coniuge - Diritto personale di godimento sui generis- Sussistenza.

In tema di fallimento, una volta ritenuto improduttivo di effetti nei confronti della procedura ex art. 44 l. fall. l'atto traslativo dell'immobile già oggetto di assegnazione come casa familiare in favore del coniuge o del convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), la declaratoria di inefficacia non travolge il diritto personale di godimento "sui generis" sorto in capo all'assegnatario, che, in quanto contenuto in un provvedimento di data certa, è suscettibile d'essere opposto, ancorché non trascritto, anche al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione medesima, ovvero, qualora il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337, Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST., Legge 08/02/2006 num. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18714 del 2007 Rv. 599026 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 376 del 13/01/2021** (Rv. **660360 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore:
CAMPESE EDUARDO. P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

C. (SALADINO FRANCESCO) contro C. (COTTONE ALFONSA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/10/2014

082227 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE Separazione personale dei coniugi - Effetti sul regime della comunione legale - Acquisto immobiliare operato da uno solo di essi dopo la separazione - Regime - Opponibilità ai terzi - Condizioni - Fattispecie.

173021 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE In genere.

Nei rapporti tra coniugi già in regime di comunione legale dei beni, dal combinato disposto degli artt. 2659, comma 1, e 191 commi 1 e 2 c.c., si ricava che non diviene di proprietà comune l'immobile acquistato da uno solo di essi dopo la loro separazione personale dal momento che quest'ultima costituisce causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall'art. 191, comma 2, c.c.; invece, per l'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all'acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione dello status di separato, da parte del coniuge acquirente, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l'esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio. (Nella specie la S.C., nell'applicare il principio, ha ritenuto non opponibile, al fallimento del marito, l'acquisto di un immobile da parte della moglie separata, non risultando lo scioglimento della comunione dalla nota di trascrizione della compravendita immobiliare).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659

Massime precedenti Vedi: N. 12098 del 1998 Rv. 521207 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 372 del 13/01/2021 (Rv. 660358 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.** *P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)*

C. (ZACCO GIANFRANCO) contro A. (NARBONE SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/06/2015

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento di prestazioni eccedenti il limite di spesa - Eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. avanzata dall'ente - Giurisdizione - Distinzioni.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 1 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26200 del 2019 Rv. 655503 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 393 del 13/01/2021 (Rv. 660365 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

P. (PROCURATORE GENERALE CA CATANZARO SFORZA RAFFAELA) contro M.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/11/2019

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

075021 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - Ricorsi elettorali ex art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Legittimazione all'impugnazione del P.G. presso la corte di appello - Esclusione.

In tema di controversie elettorali, all'azione ex art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, che muove da una proposta ministeriale e si connota come una misura preventiva ed interdittiva provvisoria, non è applicabile il disposto dell'art. 22, comma 10, del d.lgs. n. 150 del 2011, concernente, invece, un'azione popolare o una impugnativa, sicché deve escludersi la legittimazione attiva al ricorso per cassazione, avverso la decisione della corte di appello, della Procura generale della Repubblica presso la medesima corte, spettando, invero, detta legittimazione al Ministero dell'Interno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Decreto Legge 01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 10

Massime precedenti Conformi: N. 11994 del 2016 Rv. 640176 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 379 del 13/01/2021 (Rv. 660362 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

S. (GASTALDELLO GIANPIETRO PAOLO) contro C. (GISLON FRANCESCA)
Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 01/02/2016

082150 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE Assegno di mantenimento per il figlio - Spese straordinarie - Natura onnicomprensiva della dizione - Distinte categorie in essa contenute - Caratteristiche - Conseguenze in tema di azionabilità quale titolo esecutivo.

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE In genere.

In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 19607 del 2011 Rv. 619729 - 01, N. 15240 del 2018 Rv. 649330 - 01, N. 21273 del 2013 Rv. 627932 - 01, N. 1562 del 2020 Rv. 656805 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 391 del 13/01/2021 (Rv. 660364 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

P. (FREDA ETTORE) contro C. (MEGLIOLA ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/10/2015

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Edifici demaniali - Obbligo del rispetto delle distanze - Esonero - Requisiti - Realizzazione dell'opera su fondo demaniale - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

L'esenzione dall'obbligo del rispetto delle distanze in favore degli edifici demaniali, implicitamente contenuta nella previsione dell'art. 879 c.c., non richiede che la P.A. realizzi la costruzione su un fondo demaniale, potendo quest'ultima essere collocata anche su un fondo privato a condizione, però, che l'opera sia intrinsecamente assimilabile, per la finalità pubblica perseguita, a un bene appartenente al pubblico demanio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva sottratto alla disciplina delle distanze la realizzazione di un campo di calcetto con annesso spogliatoio, operata dal comune, a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, su un fondo privato, di cui aveva la disponibilità in virtù di un contratto di comodato, affermando che tale costruzione non ha una intrinseca finalità pubblica che ne consenta l'equiparazione a un bene demaniale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879, Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 9913 del 2017 Rv. 643744 - 02, N. 5258 del 2011 Rv. 617023 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 390 del 13/01/2021 (Rv. 660363 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

C. (SANTANGELO CARMELA) contro C. (LO GIUDICE ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/10/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Regione Sicilia - Servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap - Obbligazione di pagamento - Osservanza della prescritta procedura contabile - Necessità- Conseguenze.

In tema di servizi socio-assistenziali nella Regione siciliana, il trasporto dei disabili, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 (che opera non solo per le obbligazioni derivanti dal contratto ma anche per quelle che trovano la fonte in specifiche leggi della Regione Sicilia) è subordinato all'osservanza della prescritta procedura contabile (individuazione del soggetto scelto anche in convenzione, previsione della spesa, impegno della stessa e comunicazione al terzo), con la conseguenza che, in difetto di adempimento di dette prescrizioni o di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, il rapporto obbligatorio intercorre con il funzionario o l'amministratore che ha consentito la spesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Legge Reg. Sicilia 28/03/1986 num. 16, Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 68

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 32310 del 2018 Rv. 651901 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 373 del 13/01/2021 (Rv. 660359 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

A. (CAVASOLA PIETRO) contro C. (DI GRAVIO VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2014

097163 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IN GENERE Prolungamento del periodo di gestione della discarica successivamente alla chiusura - Oneri conseguenti - Distinzione riguardante il momento del conferimento dei rifiuti - Irrilevanza - Conseguenze della sentenza CGUE C-15/19.

In tema di oneri connessi alla gestione delle discariche, a seguito della sentenza della Corte UE in causa C-15/19 e conformemente agli artt. 10, 13 e 14 della direttiva 1999/31, il gestore di una discarica in funzione al momento del recepimento di tale direttiva deve essere tenuto a garantire, per almeno 30 anni, la gestione successiva alla chiusura della discarica, senza che assuma rilevanza il fatto che i rifiuti siano stati conferiti ed abbancati prima o dopo la scadenza del termine di recepimento di tale direttiva.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 26/04/1999 num. 31 art. 10, Decisione Consiglio CEE 26/04/1999 num. 31 art. 14, Decreto Legisl. 13/01/2003 num. 36

Sez. 1 - , Ordinanza n. 102 del 08/01/2021 (Rv. 660525 - 02)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

B. (NUCARA FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/03/2019

063243 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PROPRIETA' (PRINCIPI COSTITUZIONALI) - GARANZIA DELLA PROPRIETA' PRIVATA - LIMITI: FUNZIONE SOCIALE Protezione internazionale - Obiezione di coscienza - Rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Rilevanza - Criteri.

In tema di protezione internazionale, il rischio del coinvolgimento dell'obiettore di coscienza in atti idonei ad integrare crimini di guerra o contro l'umanità va apprezzato, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza Shepered c. Germania, causa C-472/13), secondo il criterio della "ragionevole plausibilità", in base al quale anche il personale ausiliario, di supporto e logistico può avvalersi dell'obiezione di coscienza, risultando comunque l'attività dallo stesso assicurata funzionale a consentire, o ad agevolare, lo svolgimento delle azioni militari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E, Decisione Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 9 com. 2 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 30031 del 2019 Rv. 656354 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 102 del 08/01/2021** (Rv. **660525 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

B. (NUCARA FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Presupposti - Obiezione di coscienza - Nozione.

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, l'obiezione di coscienza rileva sia come "obiezione assoluta" (c.d. obiettori pacifisti) che sotto forma di "obiezione parziale" e, in tale ultimo caso sia avuto riguardo al rifiuto dell'uso illegale della forza ("ius ad bellum") che sotto l'aspetto del rifiuto dell'uso di mezzi e metodi di guerra non consentiti o non conformi al diritto internazionale o al diritto internazionale umanitario ("ius in bello").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 9 com. 2 lett. E, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 9 com. 2 lett. E

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 102 del 08/01/2021** (Rv. **660525 - 03**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

B. (NUCARA FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Presupposti - Rischio di persecuzione per obiezione di coscienza - Valutazione del rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Sufficienza - Valutazione della proporzionalità della sanzione applicata in caso di renitenza alla leva - Necessità - Esclusione.

Va riconosciuta la protezione internazionale all'obiettore di coscienza che rischi, secondo il criterio della "ragionevole plausibilità", di essere coinvolto in atti idonei ad integrare crimini di guerra o contro l'umanità, e che per il suo rifiuto di arruolarsi rischi di essere assoggettato in patria ad una sanzione per renitenza alla leva, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la proporzionalità della sanzione applicata nell'ordinamento di provenienza del richiedente (nella specie l'Ucraina).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 20979 del 2020 Rv. 659312 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 1818 del 28/01/2021** (Rv. **660411 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

C. (DI MASCIO GINO) contro B. (PETROSEMOLO CLORINDA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/03/2019

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Interessi moratori convenzionali - Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Azione proposta dopo l'adempimento del contratto - Interesse ad agire - Insussistenza.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

In tema di mutuo, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l'obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 02

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1821 del 28/01/2021 (Rv. 660412 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

A. (PARISI ERNESTO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 04/05/2019

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Costituzione tardiva del curatore - Decadenza dall'eccezione di prescrizione - Rilevabilità d'ufficio - Sussiste - Ragioni - Fattispecie.

In tema di opposizione allo stato passivo, la decadenza dall'eccezione di prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche se la parte interessata abbia sollevato tardivamente la relativa eccezione. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il tribunale aveva omesso di rilevare la decadenza dall'eccezione di prescrizione formulata dal curatore, che si era tardivamente costituito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934

Massime precedenti Vedi: N. 4453 del 2018 Rv. 647426 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1826 del 28/01/2021 (Rv. 660450 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

E. (GRANATA PIERFRANCESCO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 06/07/2019

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Domanda di insinuazione fondata su titolo di credito - Opposizione allo stato passivo - Azione causale - "Mutatio libelli" - Esclusione - Ragioni.

In tema di insinuazione allo stato passivo, il creditore che abbia presentato domanda di partecipazione al concorso fondata su un titolo di credito scaduto, può per la prima volta in sede

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

di opposizione allo stato passivo richiedere l'ammissione in forza del rapporto causale sottostante, non configurandosi una inammissibile "mutatio libelli" attesa l'identità di "petitum" e di "causa pretendi" tra l'azione cartolare e quella causale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8990 del 1997 Rv. 507868 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1067 del 21/01/2021 (Rv. 660271 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

B. (PASTORINO PAOLO GIAMPIERO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CASSINO, 12/12/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Creditore di terzi garantito da ipoteca sui beni del fallito - Rendite dell'immobile ipotecato - Ammissione al passivo - Necessità - Esclusione.

Il creditore titolare di ipoteca su un bene compreso nel fallimento, a garanzia di un credito vantato verso un debitore diverso dal fallito, non deve avvalersi del procedimento di verifica dello stato passivo al fine di conseguire le rendite maturate sull'immobile ipotecato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 1572, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18790 del 2019 Rv. 654664 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1049 del 21/01/2021 (Rv. 660224 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

C. (GIORGETTI MARIA CARLA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/11/2018

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Dichiarazione di fallimento - Imprenditore agricolo - Esenzione dal fallimento - Onere della prova - Attività di commercializzazione dei prodotti agricoli - Limiti.

L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova - da parte di chi la invoca in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della prova - della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 16614 del 2016 Rv. 640937 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 1079 del 21/01/2021** (Rv. **660272 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

C. (DA VILLA MARCO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 11/09/2018

082296 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI Sentenza di divorzio - Morte di un coniuge - Impugnazione da parte del coniuge superstite - Legittimazione processuale - Successori universali della parte defunta - Sussistenza.

Avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta successivamente alla morte di una delle parti, è ammissibile l'appello della parte superstite, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno per la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell'art. 149 c.c., sicchè nel giudizio d'impugnazione sono legittimati processuali ex art. 110 c.p.c. gli eredi della parte deceduta in qualità di successori universali, ancorché ad essi non sia trasmissibile il diritto controverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10, Legge 03/06/1987 num. 74 CORTE COST., Cod. Civ. art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16801 del 2009 Rv. 609227 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4092 del 2018 Rv. 647149 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 1070 del 21/01/2021** (Rv. **660410 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

S. (PASQUINELLI ENRICO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/02/2019

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Esdebitazione - Termine di decadenza - Carattere perentorio - Configurabilità - Fondamento.

Il termine annuale per la presentazione della domanda di esdebitazione, ex art. 143 l.fall., deve intendersi previsto a pena di decadenza, per ragioni sia di certezza dei rapporti giuridici che di effettività del procedimento, caratterizzato da specifiche interlocuzioni con gli organi di una procedura ormai chiusa, chiamati ad esprimere il parere sulle condizioni previste dall'art. 142 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 142, Legge Falliment. art. 143 PENDENTE

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 1051 del 21/01/2021** (Rv. **660449 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

D. (COZZI ROSARIO) contro F. (DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/12/2018

133055 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN APPELLO Difensore della parte privo di "ius postulandi" - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni.

La partecipazione al processo di una parte che si sia avvalsa di un difensore privo di "ius postulandi" determina la nullità del procedimento e della sentenza, sol quando la decisione sia fondata su domande, eccezioni, allegazioni o prove, che quella parte ha introdotto nel processo e che il giudice non avrebbe potuto prendere in esame d'ufficio, perché la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente da quello viziato, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue. Ciò non si verifica nel giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, ove il difetto di "jus postulandi" riguardi la posizione del creditore istante, il quale, essendo litisconsorte necessario, deve partecipare al processo ma non essere necessariamente costituito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11196 del 1998 Rv. 520450 - 01, N. 22664 del 2010 Rv. 615890 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 1057 del 21/01/2021** (Rv. **660408 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

R. (MONACO CARMELO) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/01/2019

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Liquidazione in favore della parte vittoriosa - Costituzione consentita ancorché tardiva - Necessità - Deposito telematico della comparsa - Momento rilevante - Fondamento.

La parte vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese processuale quando la sua costituzione in giudizio in via telematica ancorché tardiva sia ancora consentita, rilevando a tal fine non il momento in cui la cancelleria rende visibile l'atto all'interno del fascicolo telematico, ma quello in cui è generata la ricevuta di accettazione che perfeziona il deposito telematico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 1, DM Grazia e Giustizia 18/04/2011

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021** (Rv. **660409 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

A. (LA SPINA PAOLO) contro G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/02/2019

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c. - Conferimento del potere di proporre querela di falso in via incidentale - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.

138152 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE In genere.

La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva affermato l'indispensabilità, perché il difensore potesse proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 16919 del 2015 Rv. 636466 - 01, N. 2773 del 1997 Rv. 503358 - 01, N. 21941 del 2013 Rv. 628298 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del 12/01/2021 (Rv. 660406 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

*S. (ZEPPOLA FABIO) contro E. (FRANCO MASSIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/04/2018*

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Impugnazione per nullità del lodo arbitrale - art. 829, comma 1 n. 4 c.p.c. (oggi n. 11) - Contrasto tra diverse parti del dispositivo- Sussistenza- Contraddittorietà interna della motivazione- Nullità- Condizioni- Ipotesi di cui all'art. 829 n. 12 c.p.c.- Omessa pronuncia- Sussistenza- Distinzione.

In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 11, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 12, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12321 del 2018 Rv. 649065 - 01, N. 11895 del 2014 Rv. 631478 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 282 del 12/01/2021** (Rv. **660405 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **FERRO MASSIMO.** Relatore: **FERRO MASSIMO.**

C. (TOMASSO FRANCESCO) contro C. (GANINI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/12/2017

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Insinuazione al passivo - Cessione del credito - Art. 7 della l. n. 52 del 1991 - Applicabilità.

In tema di formazione dello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, alla cessione del credito stipulata dalla società sottoposta alla procedura si applica l'art. 7 della l. n. 52 del 1991 che, pur facendo testualmente riferimento agli effetti del fallimento del cedente, esprime un principio applicabile a tutte le procedure concorsuali.

Riferimenti normativi: Legge 21/02/1991 num. 52 art. 7, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 51, Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16850 del 2017 Rv. 644768 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 281 del 12/01/2021** (Rv. **660404 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **FERRO MASSIMO.** Relatore: **FERRO MASSIMO.**

M. (ALLOCCA ELENA) contro F. (PINAMONTI ANTONIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 20/04/2018

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018723/2018 64957901

Massime precedenti Conformi: N. 18723 del 2018 Rv. 649579 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 296 del 12/01/2021** (Rv. **660407 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

C. (CAPODAGLIO JESSICA FELICIA PIA) contro M.

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Domanda relativa a condotte discriminatorie - Competenza - Tribunale del luogo del domicilio il ricorrente - Foro funzionale ed esclusivo - Conseguenze - Prevalenza sul foro erariale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In materia di condotte discriminatorie, l'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 attribuisce la competenza a conoscere le relative controversie al tribunale del luogo in cui ha domicilio il ricorrente, prevedendo un foro funzionale ed esclusivo, che deve essere preferito agli altri fori, anche inderogabili, compreso quello erariale, trattandosi di disciplina speciale, posta a tutela di un interesse primario del nostro ordinamento, volto a contrastare gli atti e i comportamenti che impediscono il pieno dispiegarsi della persona umana, prevalente rispetto alle esigenze di

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

carattere organizzativo poste a fondamento dell'accentramento della competenza presso un unico ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto competente il tribunale del luogo in cui aveva il domicilio un minore disabile, i cui genitori, in rappresentanza del figlio, avevano agito per ottenere il risarcimento del danno conseguente alle asserite condotte discriminatorie dell'Amministrazione scolastica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3936 del 2017 Rv. 642834 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



Sez. 2 - , **Sentenza n. 2124 del 29/01/2021** (Rv. **660314 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

Q. (VACCARELLA ROMANO) contro S. (COSSA GIUSEPPE SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 03/08/2016

157001 SERVITU' - IN GENERE Passaggio in giudicato della sentenza che accerta la libertà del fondo - Successiva domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio - Ammissibilità - Presupposti - Natura autodeterminata del diritto - Irrilevanza.

L'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati, vale a dire a quei diritti che si identificano in base all'indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne è la fonte, non preclude, dopo che sia passata in giudicato la sentenza che affermi la libertà del fondo, la proposizione di una domanda volta all'ottenimento, ove i presupposti di legge siano attuali, della costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5894 del 2001 Rv. 546134 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 2127 del 29/01/2021** (Rv. **660164 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

F. (DEL GAISO MARCO) contro C. (PASQUARIELLO GIANPIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/12/2014

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Fonte - Clausola del regolamento prescrivente la deliberazione dell'assemblea a maggioranza qualificata - Inefficacia.

Il potere dell'amministratore di rappresentare il condominio nelle liti proposte contro il medesimo di cui all'art. 1131 c.c. deriva direttamente dalla legge e non può soffrire limitazione né per volontà dell'amministratore né per deliberazione dell'assemblea. Ne deriva che la clausola contenuta in un regolamento condominiale (ancorchè deliberato per mutuo accordo tra tutti gli originari condomini), secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio debba essere deliberata dall'assemblea, semmai a maggioranza qualificata, non ha efficacia giuridica, poichè il quarto comma dell'art. 1138 c.c. prevede che le norme regolamentari non possono derogare alle disposizioni ivi menzionate, fra le quali appunto è appunto compresa quella di cui all'art 1131 citato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1138

Massime precedenti Conformi: N. 1047 del 1970 Rv. 346595 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2110 del 29/01/2021** (Rv. **660355 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **PICARONI ELISA**. Relatore: **PICARONI ELISA**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

S. (ALONGI ANTONIETTA) contro N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 14/07/2015

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Domanda del promissario acquirente per la sola quota indivisa del promittente venditore in relazione ad un immobile indiviso - Ammissibilità - Limiti - Sopravvenuta divisione dell'immobile con partecipazione del promissario acquirente - Preclusione al trasferimento - Esclusione.

L'esecuzione del preliminare di vendita di un immobile indiviso può essere domandata dal promissario acquirente per la sola quota indivisa del promittente venditore quando il bene non sia stato considerato nella sua interezza e in previsione della prestazione del consenso anche da parte degli altri proprietari, né è di ostacolo al trasferimento l'intervenuta divisione, alla quale il promissario abbia partecipato, ai sensi dell'art. 1113 c.c., prestandovi consenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1113

Massime precedenti Vedi: N. 21938 del 2018 Rv. 650079 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2127 del 29/01/2021** (Rv. **660164 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

F. (DEL GAISO MARCO) contro C. (PASQUARIELLO GIANPIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/12/2014

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Annullamento di delibera assembleare- Efficacia preclusiva e precettiva del giudicato - Limiti - Deliberazione a contenuto negativo - Annullamento - Efficacia.

L'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido; la sentenza di annullamento resa ai sensi dell'art. 1137 c.c. ha, inoltre, effetto nei confronti di tutti i condomini, anche qualora non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, ma con riguardo alla specifica deliberazione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 313 del 1999 Rv. 522264 - 01, N. 28620 del 2017 Rv. 646325 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2126 del 29/01/2021** (Rv. **660434 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

C. (BUONANNO ROBERTO) contro C. (GRASSO BIAGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/10/2015

046146 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Tetto condominiale - Trasformazione del tetto, da parte del condomino del piano sottostante, in terrazza di uso esclusivo - Liceità - Condizioni e limiti.

046174 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO In genere.

Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1127

Massime precedenti Conformi: N. 14107 del 2012 Rv. 623614 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2500 del 2013 Rv. 624921 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2114 del 29/01/2021** (Rv. **660356 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**.

Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

G. (GUARIGLIA PASQUALE) contro C. (DE VITA ENNIO)

Cassa con rinvio, CONS.NAZ.ARCH.ING. ROMA, 06/11/2019

100110 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio, in sede di rinvio, di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Necessità della ricusazione - Insussistenza - Fattispecie.

La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione assunta, all'esito del giudizio di rinvio, dal Consiglio nazionale degli architetti, atteso che il collegio risultava composto da alcuni membri già facenti parte del collegio che aveva pronunciato il provvedimento precedentemente cassato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 11120 del 2017 Rv. 643965 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20345 del 2020 Rv. 659252 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1777 del 27/01/2021 (Rv. 660313 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

H. (GERACE VALERIA) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Situazione del Paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate da parte del giudice di merito - Modalità.

Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle "fonti informative privilegiate" deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante per la decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l'autorità o l'ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1750 del 27/01/2021 (Rv. 660228 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

L. (LISO LOREDANA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Comprovato rischio di esposizione a sfruttamento sessuale o lavorativo in caso di rimpatrio - Rilevanza - Mancato riconoscimento della condizione di sfruttamento da parte del richiedente - Preclusione al riconoscimento della condizione di vulnerabilità personale ai fini della protezione umanitaria - Esclusione.

In materia di protezione internazionale, ove nella vicenda dedotta dal richiedente asilo sia ritenuto oggettivamente ravvisabile, sulla scorta degli indici individuati dalle Linee guida UNHCR, il forte ed attuale rischio, in caso di rimpatrio forzato, di esposizione allo sfruttamento sessuale

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

o lavorativo nell'ambito del circuito della tratta di esseri umani, sì da ritenere sussistenti i presupposti per la segnalazione dei delitti ex art. 600 e 601 c.p. e per la segnalazione ai sensi dell'art. 32, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, ricorre una condizione di vulnerabilità personale valorizzabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall'istante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 601

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1607 del 26/01/2021 (Rv. 660156 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ORICCHIO ANTONIO.** *Relatore:* **ORICCHIO ANTONIO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

A. (GIAMPA' PIETRO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/05/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per violazione del termine ragionevole - Diritto dell'erede all'indennizzo - Condizioni.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo compete in proprio anche alla parte erede costituitasi in giudizio e per il tempo in cui si è costituita.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3001 del 2017 Rv. 642573 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1602 del 26/01/2021 (Rv. 660155 - 01)

Presidente: **BELLINI UBALDO.** *Estensore:* **BELLINI UBALDO.** *Relatore:* **BELLINI UBALDO.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

C. (D'ACUNTI STEFANO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/10/2017

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Carenza delle procedure aziendali - Responsabilità del collegio sindacale - Fondamento - Obbligo di vigilanza - Contenuto - Obbligo di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob - Inadempimento - Conseguenze - Concorso omissivo dei sindaci - Configurabilità.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedurali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed alla Consob.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 150, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 151, Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2403 bis, Cod. Civ. art. 2406, Cod. Civ. art. 2407, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 6037 del 2016 Rv. 639053 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1610 del 26/01/2021 (Rv. 660162 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)*

S. (SPAGNOLO MADDALENA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/09/2015

046126 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - RINUNZIA ALLA COMPROPRIETA' Cessione di singole unità immobiliari separatamente dai beni comuni - Condominialità necessaria o strutturale e condominialità funzionale - Distinzione - Divieto di vendita separata - Ambito.

La cessione delle singole unità immobiliari separatamente dal diritto sulle cose comuni, vietata ai sensi dell'art. 1118 c.c., è esclusa soltanto quanto le cose comuni e i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva siano, per effetto di incorporazione fisica, indissolubilmente legate le une alle altre (cd. condominialità "necessaria" o "strutturale") oppure nel caso in cui, pur essendo suscettibili di separazione senza pregiudizio reciproco, esista tra di essi un vincolo di destinazione che sia caratterizzato da indivisibilità per essere i beni condominiali essenziali per l'esistenza delle proprietà esclusive, laddove, qualora i primi siano semplicemente funzionali all'uso e al godimento delle singole unità (cd. condominialità "funzionale), queste ultime possono essere cedute anche separatamente dal diritto di condominio sui beni comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1119

Massime precedenti Conformi: N. 18344 del 2015 Rv. 637194 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1616 del 26/01/2021 (Rv. 660163 - 02)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

C. (MARULLO EGIDIO) contro C. (GIGLI ANNAMARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/10/2015

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Ambito di operatività - Fattispecie.

Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione. (La S.C., nell'enunciare il detto principio, ha escluso che ricorresse la

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

violazione dell'art. 112 c.p.c. in un caso in cui il ricorrente si era lamentato che il giudice del merito, chiamato a decidere sull'osservanza dei termini previsti per l'azione di garanzia per i vizi, non aveva "fatto buon uso dei suoi poteri di indagine sui beni oggetto della compravendita").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11455 del 2004 Rv. 573745 - 01, N. 29254 del 2019 Rv. 655635 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1601 del 26/01/2021 (Rv. 660376 - 01)

Presidente: **BERNARDI SERGIO.** *Estensore:* **BELLINI UBALDO.** *Relatore:* **BELLINI UBALDO.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

N. (CONDEMI MARCELLO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/10/2017

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Società quotate - Operazioni con parti correlate - Responsabilità dei sindaci per omesso controllo - Limitazione all'operato degli amministratori - Esclusione - Intera gestione della società - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di "operazioni con parti correlate", sussiste la responsabilità dei sindaci ove, in occasione di tali operazioni, omettano o esplichino in modo inadeguato il controllo su tutta l'attività sociale, poiché il dovere di vigilanza sancito dall'art. 2403 c.c. non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma attiene al regolare svolgimento dell'intera gestione dell'ente ed è posto a tutela, oltre che dei soci, anche dei creditori sociali, in modo ancora più stringente nelle società quotate, considerata l'esigenza di garantire l'equilibrio del mercato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di un sindaco, sanzionato per omessa vigilanza in occasione di operazioni con parti correlate, non avendo rilevato significative carenze nel parere del previsto Comitato, pur potendo avvalersi degli strumenti informativi di cui all'art. 151 d.lgs. n. 58 del 1998).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2391 bis, Cod. Civ. art. 2403, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 151, Cod. Civ. art. 2407

Massime precedenti Vedi: N. 5357 del 2018 Rv. 647847 - 01, N. 14708 del 2020 Rv. 658472 - 01, N. 1602 del 2021 Rv. 660155 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1616 del 26/01/2021 (Rv. 660163 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

C. (MARULLO EGIDIO) contro C. (GIGLI ANNAMARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/10/2015

187141 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - SPECIFICAZIONE - - DENUNZIA DEI VIZI E DIFETTI Decorrenza - Onere di diligenza a carico del compratore - Sussistenza.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511 c.c., che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali, all'occorrenza anche con un'indagine a campione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1511

Massime precedenti Conformi: N. 4496 del 2000 Rv. 535492 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 769 del 19/01/2021 (Rv. 660123 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 16/10/2017

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' Giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Sentenza pronunciata secondo equità - Conseguenze - Cognizione del tribunale in sede di appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Limiti.

Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5287 del 2012 Rv. 622205 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 624 del 15/01/2021 (Rv. 660122 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

C. (ROLFO TOMMASO) contro B. (PAOLETTI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/12/2014

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Art. 9, comma 2 , del d.m. n. 1444 del 1968 - Efficacia di legge - Sussistenza - Conseguenze - Prevalenza rispetto alle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi.

In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968, essendo stato emanato sulla base dell'art. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1942 (cd. legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 della l. n. 765 del 1967, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1616 del 2018 Rv. 647082 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14953 del 2011 Rv. 617949 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 524 del 14/01/2021** (Rv. **660094 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

F. (PARINI ENZO) contro O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016

157008 SERVITU' - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI ; RECIPROCHE Frazionamento di un terreno a scopo edificatorio - Limitazioni a carico degli acquirenti circa la destinazione del bene - Natura - Servitù reciproche - Conseguenze - Fattispecie.

Allorchè il proprietario di un terreno decida di frazionarlo e venderlo a scopo edificatorio, le limitazioni a carico degli acquirenti circa la destinazione del bene contenute in una pattuizione dei contratti di compravendita, ove regolarmente trascritte, costituiscono una servitù prediale reciproca tra i fondi che vincolano all'osservanza anche i successivi aventi causa, pur se i rispettivi atti di acquisto non ne facciano menzione, avendo i proprietari originari dei terreni in tal modo costituito per accordo negoziale unanime un vincolo di natura reale sul bene. (La S.C. ha enunciato il menzionato principio in una fattispecie in cui, nell'atto di compravendita, da parte dell'unico originario proprietario, di alcuni terreni sui quali erano poi state edificate delle ville, era stato imposto, a carico degli iniziali acquirenti, il divieto di destinare l'immobile ad attività industriali o commerciali, intrattenimenti e banchetti in assenza delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 2643

Massime precedenti Vedi: N. 18465 del 2020 Rv. 659129 - 01, N. 499 del 1970 Rv. 345524 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 523 del 14/01/2021** (Rv. **660121 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

T. (FALLICA MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/11/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo esecutivo - Onere probatorio dell'esecutato ai fini dell'equa riparazione - Contenuto - Fondamento.

La presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve un danno giusto. Pertanto, ai fini dell'equa riparazione da durata irragionevole, l'esecutato ha l'onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

"ab origine" tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14382 del 2015 Rv. 635761 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 89 del 2016 Rv. 638571 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 100 del 08/01/2021 (Rv. 659984 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

L. (MOBILIA CARMELO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/04/2015

135010 PROFESSIONISTI - GEOMETRI Costruzioni civili in cemento armato - Progettazione e direzione dei lavori - Competenza del geometra - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Legge 05/11/1971 num. 1086, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17028 del 2006 Rv. 591523 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 1842 del 28/01/2021** (Rv. **660322 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

B. (ZARAMELLA PAOLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/02/2019

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Illecito plurisoggettivo - Pluralità di azioni ed omissioni compiute da più soggetti - Condanna solidale degli autori - Condizioni - Unicità del fatto o pluralità di fatti autonomi - Verifica dell'apporto causale recato da ciascun danneggiante - Necessità - Contenuto dell'accertamento.

L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente ponendosi quale suo antecedente causale necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Conformi: N. 20192 del 2014 Rv. 632978 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 1832 del 28/01/2021** (Rv. **660256 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** Estensore: **ABETE LUIGI.** Relatore: **ABETE LUIGI.**

V. (PAPPALARDO SANTI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/08/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Ricorso di equa riparazione per durata irragionevole del processo - Accoglimento parziale - Opposizione del ricorrente - Rigetto - Sanzione ex art. 5-quater della legge n. 89 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Se il ricorso di equa riparazione per durata irragionevole del processo è accolto solo in parte e il ricorrente propone opposizione al collegio, questo, ove rigetti l'opposizione, non può condannare l'opponente al pagamento della sanzione di cui all'art. 5-quater della legge 24 marzo 2001, n. 89, atteso che tale sanzione può essere applicata solo quando la domanda di equa riparazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 quater CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5122 del 2015 Rv. 634779 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021** (Rv. **660321 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

S. (DONATI GIOVANNI) contro F. (VECCHI VITTORIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/09/2018

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Rimborso forfettario delle spese generali - Mancata statuizione circa la loro debenza ovvero circa la percentuale rimborsabile - Spettanza nella misura del quindici per cento sul compenso professionale - Modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018 - Incidenza dell'espressione "di regola" di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 - Esclusione.

In tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, secondo un'interpretazione che non può ritenersi mutata a seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2018, il quale ha modificato il d.m. n. 55 sopra citato, introducendo l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli aumenti massimi, che continuano ad essere previsti come applicabili "di regola".

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9385 del 2019 Rv. 653487 - 02

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 497 del 14/01/2021** (Rv. **660177 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

S. (VESPAZIANI EMANUELE) contro C. (LOTTI MASSIMO)

Regola competenza

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Codice del consumo - Applicabilità al preliminare di vendita di beni immobili - Fondamento - Richiamo convenzionale alla disciplina posta dal d.lgs. n. 122 del 2015 - Interferenza - Esclusione.

Gli artt. 33 e ss. del codice del consumo sono applicabili anche ad un contratto preliminare di compravendita di bene immobile, allorquando venga concluso tra un professionista, che stipuli nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, o di un professionista intellettuale, ed altro soggetto, che contragga per esigenze estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, non risultando decisivo, in senso contrario, che le parti abbiano espressamente richiamato in contratto la disciplina del d.lgs. n. 122 del 2005 in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, atteso che quest'ultima concorre, in presenza dei relativi presupposti applicativi, con le disposizioni a tutela del consumatore, almeno in difetto di un rapporto di reciproca incompatibilità o esclusione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 205 art. 3 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 205 art. 33, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 21, Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 205 art. 34, Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6802 del 2010 Rv. 612202 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 509 del 14/01/2021** (Rv. **660178 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

B. (*PRILLO DONATO*) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/05/2018

071059 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - IN GENERE Collazione - Presupposti - Asse da dividere - Esistenza - Necessità - Fondamento.

La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un "relictum" da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737

Massime precedenti Conformi: N. 15026 del 2013 Rv. 626987 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 497 del 14/01/2021** (Rv. **660177 - 02**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore:

FORTUNATO GIUSEPPE.

S. (*VESPAZIANI EMANUELE*) contro C. (*LOTTI MASSIMO*)

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Contratti del consumatore - Clausola di deroga alla giurisdizione ordinaria - Trattativa individuale - Vessatorietà - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

In tema di contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto). (Il principio è stato enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui la clausola compromissoria non conteneva alcun elemento utile a dimostrare che il consumatore avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto o in che termine fosse stata contrattata la deroga alla competenza del giudice ordinario, non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 205 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 205 art. 34, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3744 del 2017 Rv. 643655 - 02, N. 17083 del 2013 Rv. 627671 - 01, N. 18785 del 2010 Rv. 614563 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 510 del 14/01/2021 (Rv. 660179 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

C. (DE NARDIS DOMENICO) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE L'AQUILA, 15/02/2018

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Delibera comunale di riconoscimento di debiti fuori bilancio - Natura - Ricognizione di debito - Esclusione. - Conseguenze - Fattispecie.

La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regola la conclusione di contratti da parte della p.a., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam". (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che una missiva inviata da un dirigente del comune, all'uopo incaricato con una delibera della Giunta Comunale, contenente una proposta transattiva, integrasse un accordo con valenza di riconoscimento di debito fuori bilancio a carico dell'ente pubblico).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 276 art. 191, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 276 art. 194, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1988

Massime precedenti Vedi: N. 4635 del 2006 Rv. 588092 - 01, N. 22537 del 2007 Rv. 599722 - 01, N. 8643 del 2003 Rv. 563749 - 01, N. 1510 del 2015 Rv. 633934 - 01, N. 7966 del 2008 Rv. 602525 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 46 del 07/01/2021 (Rv. 660176 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore:

OLIVA STEFANO.

C. (CIANCIO MARIO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 21/12/2018

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Processo sommario di cognizione - Atti introduttivi - Omessa indicazione specifica e/o allegazione dei mezzi di prova e dei documenti - Preclusioni - Insussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda per avere il ricorrente depositato la documentazione a supporto della stessa non già in uno al ricorso, bensì

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

mediante l'inoltro di apposite buste telematiche in un momento successivo all'iscrizione della causa a ruolo e, comunque, antecedente all'udienza di comparizione delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5517 del 2017 Rv. 644652 - 02, N. 24538 del 2018 Rv. 651152 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32 del 07/01/2021 (Rv. 660002 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **PICARONI ELISA.** *Relatore:* **PICARONI ELISA.**

C. (BRUYERE GABRIELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/01/2019

100061 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Citazione introduttiva del primo grado mancante dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Contumacia del convenuto - Rilievo in appello - Conseguenze - Nullità del giudizio - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Dovere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza.

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE In genere.

La nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., non sanata dalla costituzione del convenuto, ex art. 164, comma 3, c.p.c., e rilevata in sede di gravame, comporta la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguente rinnovazione dello stesso da parte del giudice di appello e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12156 del 2016 Rv. 640296 - 01, N. 7885 del 2017 Rv. 643701 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39 del 07/01/2021 (Rv. 660183 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

E. (BARTOLOMEI ETTORE) contro L. (STRACCIA EMIDIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/02/2018

058261 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE Controdiffida ad adempiere - Paralisi dell'effetto risolutorio conseguente a precedente diffida - Esclusione.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la controdiffida diretta a contestare la sussistenza di una qualsiasi delle condizioni cui è subordinata la risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, non sospende né evita tale effetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454

Massime precedenti Conformi: N. 974 del 1971 Rv. 350918 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 42 del 07/01/2021 (Rv. 660429 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.**

P. (BONISTALLI MAURIZIO) contro N. (CREMONA DIEGO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/06/2018

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Legittimazione - Coltivatore diretto - Nozione - Attività esclusiva o prevalente di allevamento di bestiame - Esclusione - Fondamento.

La qualità di coltivatore diretto, legittimante la prelazione ed il riscatto agrari, ex artt. 8 e 31 della l. n. 590 del 1965, va intesa in senso restrittivo, propriamente funzionale alla coltivazione della terra e, perciò, non sussiste in capo a chi si dedica esclusivamente, ovvero in forma assolutamente prevalente, al governo ed all'allevamento del bestiame, giacché l'intento perseguito dal legislatore è quello di favorire la coltivazione di un fondo più ampio, per una maggiore efficiente produzione, nel caso del confinante e di un fondo col quale già sussiste una relazione, nell'ipotesi del titolare di un rapporto agrario. Ne consegue che, pur riferendosi l'art. 31 cit. all'attività di allevamento e governo del bestiame, la qualità di coltivatore diretto deve considerarsi attinente propriamente alla coltivazione della terra e, per l'effetto, il diritto di prelazione e riscatto è riconosciuto dall'ordinamento a condizione che il soggetto coltivi il fondo (quale proprietario o conduttore, a seconda dei due casi previsti), degradando l'esistenza del bestiame da allevare o da governare al rango di mera evenienza, ovvero di attività complementare alla coltivazione della terra o, comunque, aggiuntiva rispetto alla concreta coltivazione del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135

Massime precedenti Conformi: N. 15766 del 2014 Rv. 632082 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 13792 del 2018 Rv. 648715 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39 del 07/01/2021 (Rv. 660183 - 03)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**
Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

E. (BARTOLOMEI ETTORE) contro L. (STRACCIA EMIDIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/02/2018

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Danno da occupazione immobiliare abusiva - Sussistenza - Presunzione relativa - Conseguenze in tema di onere della prova.

152018 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE In genere.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Conformi: N. 16670 del 2016 Rv. 641485 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 21239 del 2018 Rv. 650352 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11203 del 2019 Rv. 653590 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39 del 07/01/2021 (Rv. 660183 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

E. (BARTOLOMEI ETTORE) contro L. (STRACCIA EMIDIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/02/2018

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE Vendita a terzi, con atto trascritto, di un bene oggetto di precedente alienazione - Responsabilità contrattuale del venditore - Sussistenza - Responsabilità extracontrattuale del successivo acquirente - Configurabilità - Condizioni.

La vendita a terzi, con atto trascritto, di un bene immobile che abbia già formato oggetto, da parte del venditore, di una precedente alienazione si risolve nella violazione di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del precedente acquirente, determinando la responsabilità contrattuale dell'alienante, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.; per converso, la responsabilità del successivo acquirente, rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o, almeno, nella consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita e nella previsione della sua mancata trascrizione e, quindi, nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante, in virtù dell'apporto dato nel privare di effetti il primo acquisto, al cui titolare incombe, di conseguenza, la relativa prova ex art. 2697 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8403 del 1990 Rv. 468915 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25016 del 2008 Rv. 605255 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28 del 07/01/2021 (Rv. 660001 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

C. (SGHEDONI MATTIA) contro O.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 28/02/2019

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

040030 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL CONDUCENTE Guida sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento mediante alcooltest - Obbligo di avviso al trasgressore della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - Sussistenza - Fondamento - Attesa del difensore eventualmente nominato - Esclusione.

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s., l'accertamento strumentale dello stato di ebrezza alcolica (mediante cd. alcooltest o etilometro) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, che impone alla p.g. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza però che da ciò derivi l'obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso prima di procedere all'effettuazione del test alcolimetrico, onde consentire l'arrivo del difensore eventualmente nominato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114, Cod. Strada Nuovo art. 186, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 379)

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2151 del 29/01/2021** (Rv. **660437 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

A. (HINNA DANESI FABRIZIO) contro F. (GIRINO EMILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2017

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Configurabilità - Condizioni - Decisione comportante il rigetto della pretesa in mancanza di una specifica argomentazione - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso denunciante l'omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dei motivi d'appello, per difetto di specificità degli stessi, avendo il giudice comunque deciso il gravame nel merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 10636 del 2007 Rv. 597520 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15255 del 2019 Rv. 654304 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2152 del 29/01/2021** (Rv. **660391 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

U. (FERRONI FRANCESCO) contro L. (RASCIO SABINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2017

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Rapporti tra giudizio di verificaione e giudizio di falso - Querela di falso successiva a giudizio di verificaione - Preclusione - Condizioni - Conseguenze - Opponibilità del giudicato di falso nel giudizio di merito - Limiti.

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificaione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta; pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificaione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificaione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificaione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto dell'art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di merito, l'improponibilità della querela si traduce nell'inopponibilità del giudicato eventualmente formatosi sull'esito di essa in ordine all'accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale prevale quello contrario relativo all'accertamento dell'autenticità della stessa, formatosi nel precedente giudizio di verificaione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 355

Massime precedenti Vedi: N. 3891 del 2020 Rv. 657147 - 01, N. 11754 del 2018 Rv. 648794 - 03

Sez. 3 - , Sentenza n. 2153 del 29/01/2021 (Rv. 660392 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **OLIVIERI STEFANO.**

Relatore: **OLIVIERI STEFANO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

N. (ORLANDO FABIO MASSIMO) contro F. (MENGONI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 27/03/2018

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Scissione societaria - Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., anche se esperita dal curatore ex art. 66 l. fall. - Opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. - Concorrente ammissibilità - Ragioni.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE In genere.

Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18), l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria, pure se esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l. fall., è sempre ammissibile, anche in concorso con l'opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503 c.c., in quanto la prima mira ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto per renderlo inopponibile al creditore pregiudicato, mentre la seconda è finalizzata a farne valere l'invalidità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2502 bis com. 1, Cod. Civ. art. 2503 com. 1, Cod. Civ. art. 2503 com. 2, Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66, Direttive Commissione CEE 17/12/1982 num. 891 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 31654 del 2019 Rv. 656478 - 02

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2149 del 29/01/2021** (Rv. **660267 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**.

F. (PAGNOTTA NICOLA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/04/2018

138267 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE Indagine relativa del giudice del merito - Criteri.

In tema di prova testimoniale, l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante deve essere compiuto dal giudice del merito, con adeguata motivazione, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19915 del 2016 Rv. 641373 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2154 del 29/01/2021** (Rv. **660438 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

E. (MELONI ALESSIA) contro C. (DE FRANCESCO ELISEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2017

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Locazione di immobili - "Exceptio non rite adimpleti contractus" - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la sospensione del pagamento dei canoni a fronte dell'impossibilità di utilizzare tutte le parti dell'immobile all'uso convenuto - attività commerciale - per irregolarità urbanistico-amministrative, assenza di mutamento di destinazione d'uso e di agibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576

Massime precedenti Conformi: N. 20322 del 2019 Rv. 654927 - 03

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2151 del 29/01/2021** (Rv. **660437 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

A. (HINNA DANESI FABRIZIO) contro F. (GIRINO EMILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2017

149154 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE Pegno volontario su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di dipendenti pubblici - Divieto ex art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 - Fondamento - Fattispecie.

La costituzione volontaria di pegno su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di dipendenti pubblici (nella specie, quote di stipendio e TFR), anche in ragione della sua causa concreta, ravvisabile "ex latere creditoris" nel vincolo sulla disponibilità degli emolumenti a garanzia del credito, è vietata ex art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 in forza dell'assimilazione funzionale di essa al pignoramento di crediti vietato, dalla citata norma, allo scopo di garantire la permanente destinazione dei detti emolumenti alla loro naturale funzione di fronteggiare i bisogni propri del dipendente e della sua famiglia.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2784, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 2 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 5, Cod. Civ. art. 2800, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18755 del 2013 Rv. 627538 - 01, N. 4465 del 2011 Rv. 616756 - 01, N. 7630 del 2000 Rv. 537322 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1709 del 26/01/2021** (Rv. **660390 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA**. Relatore: **DI FLORIO ANTONELLA**.

K. (CASTRIGNANO' COSIMO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Controversia relativa al diniego di riconoscimento - Rito sommario di cognizione - Artt. 181 e 309 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, trova applicazione, ove sia seguito il rito sommario di cognizione, sia in primo grado che in appello, il meccanismo disciplinato dagli artt. 181 e 309 c.p.c. per il processo ordinario, dovendosi escludere che la conseguente dichiarazione di estinzione possa configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, o possa pregiudicare l'interesse della controparte pubblica che, qualora intenda evitare detta estinzione, ben può comparire dinanzi al giudice e chiedere che decida la controversia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6061 del 2019 Rv. 653100 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021 (Rv. 660462 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

O. (BONAVITA MARIA PIA) contro G. (MORGANTI DAVID)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 11/07/2018

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Ricorso incidentale - Resistenza con memoria anziché con controricorso - Inammissibilità.

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE In genere.

Ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c., per resistere al ricorso incidentale il ricorrente principale (salvo che non intenda difendersi solo in sede di discussione orale) può proporre controricorso tempestivamente notificato, ma non produrre prima dell'udienza una semplice memoria, della quale, quindi, non va tenuto conto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Conformi: N. 270 del 1984 Rv. 432532 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1548 del 25/01/2021 (Rv. 660389 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: RUBINO LINA.

Relatore: RUBINO LINA.

T. (SANTILLI STEFANIA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 21/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Art. 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017) - Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017) nella parte in cui prevede che l'art. 6, comma 1, lett. g), con il quale è stata introdotta la nuova disciplina processuale in tema di protezione internazionale dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si applichi a tutti i procedimenti giudiziari sorti dopo il 180° giorno dalla entrata in vigore del suddetto d.l. mentre, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 21, è disposto che le nuove modalità di svolgimento dell'audizione in sede amministrativa regolino le domande di protezione internazionale introdotte dal 180° giorno dalla entrata in vigore del d.l. citato, con conseguente applicazione del nuovo rito processuale - che rende meramente eventuale l'udienza per l'audizione del ricorrente e non ammette la possibilità di proporre appello nel merito - pure qualora il procedimento amministrativo si sia svolto con la vecchia procedura. Ciò perché appartiene alla scelta discrezionale del legislatore la valutazione, sulla base delle esigenze che intenda privilegiare, di coordinare o meno l'entrata in vigore del nuovo rito processuale con la precedente e distinta fase amministrativa che, quantunque abbia anch'essa ad oggetto l'esame della posizione del migrante, è del tutto autonoma, non verificandosi, nel caso in esame, un'apprezzabile lesione del diritto di difesa, atteso che, con l'apertura della fase giurisdizionale, al richiedente asilo è comunque assicurata una pronuncia resa da un giudice terzo ed imparziale all'esito di un processo a cognizione piena.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 2, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G), Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Legge 13/04/2017 num. 46, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 22950 del 2020 Rv. 659116 - 01, N. 18295 del 2018 Rv. 649649 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021 (Rv. 660462 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

O. (BONAVITA MARIA PIA) contro G. (MORGANTI DAVID)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 11/07/2018

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio - Collegio composto da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento - Ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento e portata.

Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 14655 del 2016 Rv. 640587 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 656 del 2017 Rv. 642215 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1389 del 22/01/2021 (Rv. 660388 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

M. (BERTOLINO CLAUDIO) contro U.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2018

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Improcedibilità del ricorso - Concorso di una causa di inammissibilità del medesimo ricorso - Declaratoria di improcedibilità - Priorità.

In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 1104 del 2006 Rv. 587885 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 19/01/2021 (Rv. 660279 - 01)

Presidente: OLIVIERI STEFANO. Estensore: D'ARRIGO COSIMO. Relatore: D'ARRIGO COSIMO.

L. (GRASSANI MATTIA) contro S. (DI SALVATORE SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/06/2018

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVISORIO - IN GENERE
Regolamenti interni della F.I.G.C. - Contratto di prestazione sportiva stipulato senza l'assistenza dell'agente sportivo - Diritto dell'agente al compenso pattuito - Sussistenza - Condizioni e limiti.

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere.

Gli artt. 18, comma 2, e 21, comma 6, del Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), costituente atto di autonomia organizzativa contrattuale, vanno interpretati nel senso che all'agente sportivo è dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell'incarico, anche nel caso in cui quest'ultimo stipuli un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza dell'agente o con l'assistenza di un agente diverso da quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia revocato l'incarico, con lettera raccomandata a.r. (o con comunicazione equipollente), almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto, ed abbia depositato o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria della Commissione Agenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5216 del 2015 Rv. 634660 - 01, N. 17067 del 2007 Rv. 599637 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2725 del 1979 Rv. 399039 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 19/01/2021 (Rv. 660279 - 03)

Presidente: OLIVIERI STEFANO. Estensore: D'ARRIGO COSIMO. Relatore: D'ARRIGO COSIMO.

L. (GRASSANI MATTIA) contro S. (DI SALVATORE SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/06/2018

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVISORIO - IN GENERE
Regolamenti interni della F.I.G.C. - Contratto di prestazione sportiva - Recesso anticipato della società - Diritto dell'agente al compenso per la parte ineseguita del contratto - Esclusione.

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere.

L'agente sportivo di un calciatore, il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte ineseguita del contratto, ai sensi dell'art. 1748, comma 5, c.c. e dell'art. 17, comma 8, del Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5216 del 2015 Rv. 634660 - 01, N. 17067 del 2007 Rv. 599637 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2725 del 1979 Rv. 399039 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 19/01/2021 (Rv. 660279 - 02)

Presidente: OLIVIERI STEFANO. Estensore: D'ARRIGO COSIMO. Relatore: D'ARRIGO COSIMO.

L. (GRASSANI MATTIA) contro S. (DI SALVATORE SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/06/2018

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVISORIO - IN GENERE
Regolamenti interni della F.I.G.C. - Nuovo contratto di prestazione sportiva che si sovrappone al precedente - Diritto dell'agente all'intero compenso pattuito - Sussistenza - Compenso a percentuale degli agenti - Determinazione - Modalità.

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità ad un precedente contratto di prestazione sportiva, il calciatore è tenuto alla corresponsione integrale della provvigione spettante all'agente per il contratto precedente e, se questa è determinata in misura percentuale annua, fino alla sua naturale scadenza; all'agente che ha negoziato il nuovo contratto, limitatamente alle annualità che si sovrappongono, la provvigione percentuale è dovuta solo sulla differenza fra il reddito lordo annuo previsto dal primo contratto e quello previsto nel nuovo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5216 del 2015 Rv. 634660 - 01, N. 17067 del 2007 Rv. 599637 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2725 del 1979 Rv. 399039 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 723 del 18/01/2021 (Rv. 660387 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO.

S. (TENUTA GIOVANNI CARLO) contro A. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2018

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Mancata riproposizione di domande all'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di abbandono - Presupposti - Domanda estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa del terzo responsabile - Applicabilità della menzionata presunzione - Sussistenza - Fattispecie.

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio per danni subiti dal terzo trasportato da un veicolo, aveva considerato rinunciata in appello la domanda dell'originaria attrice - nella parte in cui si era

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

estesa al terzo in seguito alla chiamata in giudizio di quest'ultimo ad opera della società di assicurazione r.c.a. convenuta in via principale - perché la medesima attrice, nell'atto d'impugnazione, non aveva formulato conclusioni, neppure in via subordinata, verso il detto terzo, ma aveva "espressamente limitato la sua domanda" alla sola società di assicurazione summenzionata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17582 del 2017 Rv. 644854 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 653 del 15/01/2021 (Rv. 660196 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

S. (MARUCCI MONICA) contro N. (NATALUCCI GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/04/2018

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Responsabilità del medico da nascita indesiderata - Possibilità di interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978 - Processo patologico determinante probabili anomalie o malformazioni del feto - Grave pericolo per la salute della donna - Configurabilità - Accertamento in concreto - Necessità.

Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata, il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza, la quale si giustifica oltre il novantesimo giorno, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194 del 1978, in presenza di un accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie del nascituro, idonei a determinare per la donna un grave pericolo - da accertarsi in concreto e caso per caso, senza che sia necessario che la malformazione si sia già prodotta o risulti strumentalmente o clinicamente accertata - per la sua salute fisica o psichica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9251 del 2017 Rv. 643844 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25767 del 2015 Rv. 637625 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 454 del 13/01/2021 (Rv. 660266 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **OLIVIERI STEFANO.** *Relatore:* **OLIVIERI STEFANO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

V. (PASQUALIN ANDREA) contro C. (MASSANO MARIO)
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VENEZIA, 25/07/2017

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 008631/2020 65762001

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8631 del 2020 Rv. 657620 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 457 del 13/01/2021** (Rv. **660182 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

G. (TAORMINA CARLO) contro B. (CATALANO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/08/2018

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Azione civile esercitata nel giudizio penale per il reato di abuso d'ufficio - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. conseguente a sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione - Valutazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile ex art.2043 c.c. - Necessità - Elemento soggettivo - Dolo generico - Sufficienza - Fattispecie.

089016 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER PRESCRIZIONE In genere.

Ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per una fattispecie criminosa qualificata da dolo intenzionale, nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c., il giudice deve verificare la ricorrenza, sul piano oggettivo e soggettivo, di tutti gli elementi dell'illecito civile, sicché - quando il reato contestato risulti quello previsto dall'art. 323 c.p. (come nella fattispecie) - occorre avere riguardo non all'intenzionalità del comportamento dell'asserito responsabile, bensì alla generica dolosità della condotta. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la sussistenza del dolo del danneggiante - un magistrato, già imputato per aver favorito un altro consulente attraverso la liquidazione di un compenso non dovuto e per avere pregiudicato il danneggiato con la revoca della curatela fallimentare conferitagli - in ragione della mancata prova di una sua intenzionale volontà, anziché limitarsi a verificare la volontarietà delle predette condotte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25917 del 2019 Rv. 655376 - 02, N. 25918 del 2019 Rv. 655377 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 459 del 13/01/2021** (Rv. **660195 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.** Relatore:

SCODITTI ENRICO.

F. (SABATINI FRANCO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi, estintivi dedotti come eccezione - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza - Omessa considerazione di fatti secondari - Vizio di motivazione ai ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità.

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

In tema di giudizio di cassazione, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. l'omessa pronuncia sul fatto avente effetto impeditivo, modificativo o estintivo, allegato dal convenuto in funzione di eccezione ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., mentre è suscettibile di determinare vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la pretermissione da parte del giudice del fatto secondario, allegato in funzione di contestazione dell'esistenza storica del fatto principale dedotto dall'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 22799 del 2017 Rv. 645507 - 02, N. 5730 del 2020 Rv. 657560 - 01, N. 24953 del 2020 Rv. 659772 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 261 del 12/01/2021 (Rv. 660213 - 01)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**

S. (DIGERONIMO BIAGIO) contro E. (NICOLI' RAFFAELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 01/09/2017

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Energia elettrica - Fornitura non richiesta - Obbligo per il consumatore di prestazione corrispettiva - Esclusione - Possibilità per il fornitore di agire a titolo di indebito o di arricchimento senza causa - Esclusione - Vantaggio conseguito dal consumatore - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE In genere.

Il consumatore non è tenuto, ai sensi dell'art. 57 del codice del consumo (nella specie, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 21 del 2014, venendo in rilievo un contratto concluso prima del 13 giugno 2014), ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura di energia elettrica non richiesta, né il fornitore può agire nei suoi confronti a titolo di indebito o di arricchimento senza causa, ancorché il medesimo consumatore abbia tratto vantaggio dalla detta fornitura, poiché il legislatore ha inteso fare prevalere gli interessi della parte debole del contratto - con l'esonero dagli oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette - su quelli del professionista, dovendosi riconoscere al citato art. 57 pure una valenza latamente sanzionatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 57, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 21 art. 1, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 21 art. 2

Sez. 3 - , Sentenza n. 269 del 12/01/2021 (Rv. 660214 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

G. (IPPOLITO CRISPINO) contro M. (CATALANO ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/11/2017

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Decreto ex art. 614 c.p.c. - Emissione con riferimento ai compensi del difensore e del CTU ed agli obblighi di fare e di non fare - Ammissibilità - Giudizio di opposizione - Sopravvenuta caducazione del titolo presupposto - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

In tema di liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione coattiva, il decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. può essere ottenuto, durante o dopo l'esecuzione, anche per i compensi del difensore del creditore procedente e del CTU e con riferimento sia agli obblighi di fare sia a quelli di non fare, a nulla rilevando, al riguardo, il disposto dell'attuale art. 611 c.p.c. Nell'ipotesi di opposizione avverso il menzionato decreto, il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio l'intervenuta caducazione del titolo presupposto azionato e, quindi, della stessa legittima ragione creditoria, producendosi l'effetto espansivo enunciato dall'art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che le spese di cui sopra resteranno a carico del medesimo creditore procedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31955 del 2018 Rv. 652284 - 01, N. 15341 del 2011 Rv. 619153 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 272 del 12/01/2021 (Rv. 660181 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

A. (MENNITTO ANTONIO) contro M. (D'ALESSANDRO GIUSEPPINA CLAUDIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/09/2017

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Espropriazione di crediti presso terzi - Sopravvenienza del fallimento del debitore - Improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 51 l.fall. - Esclusione - Improseguibilità dell'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c. (dopo la riforma della legge n. 228 del 2012) - Sussistenza - Fondamento.

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, il sopravvenuto fallimento del debitore pignorato - pur determinando, a norma dell'art. 51 l.fall., l'improseguibilità del processo esecutivo sospeso - non comporta l'improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo; tuttavia, dopo la riforma introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, si deve escludere la possibilità di dare ulteriore impulso all'accertamento endoesecutivo compiuto dallo stesso giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 549 c.p.c. (come modificato dall'art. 1, comma 20, numero 3), della legge n. 228 del 2012, e successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lettera m-ter), del decreto legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015), perché - come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 10 luglio 2019 - l'ordinanza emessa produce effetti ai soli fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e non dà luogo alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

art. 1 com. 20 lett. 3 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1, Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9624 del 2018 Rv. 648425 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 262 del 12/01/2021 (Rv. 660386 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

B. (GUGLIELMO SILVANA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Verifica della situazione effettiva ed aggiornata del Paese di provenienza - Necessità - Onere di motivazione - Indicazione delle fonti informative - Necessità.

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all'accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell'onere di cooperazione istruttoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 16122 del 2020 Rv. 658561 - 01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01, N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01, N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 262 del 12/01/2021 (Rv. 660386 - 02)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

B. (GUGLIELMO SILVANA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Accertamento - Acquisizione officiosa di informazioni aggiornate attendibili e pertinenti - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l'eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 8

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 14548 del 2020 Rv. 658136 - 01, N. 15215 del 2020 Rv. 658260 - 01, N. 22528 del 2020 Rv. 659032 - 01, N. 18805 del 2020 Rv. 658816 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 270 del 12/01/2021 (Rv. 660212 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

Z. (CASALINO GIUSEPPE) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 31/01/2017

133246 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE Riserva del giudice di provvedere sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Avvenuto contraddittorio in ordine a tale questione - Presunzione - Limiti - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione.

In tema di appello, qualora il giudice dia atto nel verbale di riservarsi di provvedere sull'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., deve ritenersi, di regola, che la relativa questione sia stata oggetto di discussione nel corso dell'udienza o che, comunque, sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti presenti, quanto meno ove non risulti espressamente il contrario in base al verbale stesso, con la conseguenza che il medesimo giudice non è tenuto ad indicare di avere invitato, con formula sacramentale, le dette parti a trattare tale questione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Massime precedenti Vedi: N. 24007 del 2017 Rv. 645587 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 200 del 11/01/2021 (Rv. 660211 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

L. (FALCONI GIANNI) contro A. (NISII LINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/05/2017

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE Consulenza cd. percipiente - Possibilità per il giudice di disattenderne le conclusioni - Limiti - Fattispecie.

Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio una decisione di merito che, in una controversia in tema di responsabilità medica per ritardata diagnosi di un aneurisma cerebrale, aveva riformato la pronuncia di primo grado - che aveva accolto le conclusioni del CTU - limitandosi a sottolineare, in maniera generica ed ipotetica, le anomalie del caso clinico sottoposto all'esame dei sanitari e, in particolare, l'assenza di sintomi neurologici e l'immediata remissione degli ulteriori sintomi rilevati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 5148 del 2011 Rv. 616967 - 01, N. 30733 del 2017 Rv. 646659 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 200 del 11/01/2021 (Rv. 660211 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. P.M. PEPE ALESSANDRO.
(Conf.)

L. (FALCONI GIANNI) contro A. (NISII LINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/05/2017

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Particolare difficoltà della prestazione medica - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Giudizio di appello - Sottoposizione alle parti della relativa questione, ove non affrontata in primo grado - Necessità - Conseguenze.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di prestazione medica, il rilievo della questione concernente la necessità della soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà può essere compiuto d'ufficio dal giudice, sulla base di risultanze ritualmente acquisite, non costituendo oggetto di un'eccezione in senso stretto. Peraltro, ove tale questione non sia stata né prospettata né discussa in primo grado, la corte di appello che voglia fondare su di essa la propria decisione è tenuta, a pena di nullità, ad invitare previamente le parti ad argomentare al riguardo, anche al fine dell'eventuale sollecitazione dell'esercizio dei poteri ex art. 356 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 29098 del 2017 Rv. 646536 - 01, N. 13874 del 2020 Rv. 658306 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 159 del 08/01/2021 (Rv. 660180 - 01)

Presidente: OLIVIERI STEFANO. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO.

G. (LEDDA MASSIMO) contro A. (CESARACCIO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 03/10/2017

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 019596/2020 65863401

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19596 del 2020 Rv. 658634 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 89 del 07/01/2021** (Rv. **660050 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore:

TATANGELO AUGUSTO. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MELLARO MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/07/2017

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 - Vincolo ai parametri medi - Esclusione - Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi - Specifica motivazione - Necessità.

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30286 del 2017 Rv. 647179 - 01, N. 2386 del 2017 Rv. 642544 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 89 del 07/01/2021** (Rv. **660050 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore:

TATANGELO AUGUSTO. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MELLARO MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/07/2017

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Ordinanza di assegnazione pronunciata fuori udienza - Opposizione agli atti esecutivi - Termine - Decorrenza - Dalla conoscenza legale o di fatto.

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE In genere.

In tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata fuori udienza decorre dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza legale o anche solo di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27533 del 2014 Rv. 634333 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 1699 del 26/01/2021** (Rv. **660277 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

M. (BARILI GIORGIO) contro U. (MICCI RICCARDO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 09/05/2018

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Sentenza di condanna generica - Successiva domanda di liquidazione del danno - Onere di previo adempimento delle formalità di cui all'art. 148 cod.ass. - Esclusione - Ragioni.

In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, in ipotesi di sentenza definitiva sull'"an debeatur", la successiva fase di liquidazione del "quantum debeatur" (che non integra l'esercizio di una nuova azione risarcitoria) non deve essere preceduta dall'adempimento delle formalità previste nell'art.148 c.ass., dal momento che tale adempimento è diretto a consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato prima dell'introduzione del giudizio e postula pertanto necessariamente che la domanda giudiziale non sia stata utilmente proposta nei confronti dell'assicuratore medesimo o del responsabile del danno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148

Massime precedenti Vedi: N. 20651 del 2009 Rv. 609442 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 1708 del 26/01/2021** (Rv. **660415 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

E. (PRIANTE MICHELE) contro B. (FIORINO MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/05/2018

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Arricchimento indiretto - Esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c. contro il terzo - Ammissibilità - Condizioni - Insolvenza del soggetto obbligato - Nozione - Fattispecie.

In ipotesi di "arricchimento indiretto", l'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile contro il terzo a condizione che l'indebita locupletazione sia stata conseguita in forza di un rapporto di fatto (e dunque gratuitamente) con l'istante e che il soggetto obbligato verso il depauperato si sia reso insolvente nei riguardi di quest'ultimo, dovendosi intendere l'"insolvenza" come mancato adempimento e non nel senso tecnico di cui alla legge fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto della domanda di arricchimento senza causa avanzata nei confronti di terzi, ritenendo che la dichiarazione di fallimento del soggetto obbligato non costituisse insolvenza nel senso indicato, potendo il creditore esercitare l'azione verso il fallito attraverso l'insinuazione al passivo fallimentare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 10663 del 2015 Rv. 635462 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021** (Rv. **660276 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **D'ARRIGO COSIMO.** Relatore: **D'ARRIGO COSIMO.**

G. (ALPA PIERO GUIDO) contro G.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 05/02/2018

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità.

Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24662 del 2013 Rv. 628901 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 1098 del 21/01/2021** (Rv. **660414 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **D'ARRIGO COSIMO.** Relatore: **D'ARRIGO COSIMO.**

E. (BAGNO MASSIMO) contro N. (FINOCCHITO MAURO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 25/06/2018

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Titolo di credito emesso da un terzo - Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle del pignoramento diretto a carico del debitore - Opposizione agli atti esecutivi - Interesse del debitore alla proposizione - Sussistenza - Fondamento - Dichiarazione negativa del terzo pignorato - Irrilevanza - Fattispecie.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

Anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato il debitore esecutato ha sempre interesse (ex art. 100 c.p.c.) a contestare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità formale di un pignoramento presso terzi ovvero l'impiego di un mezzo di espropriazione non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento, con conseguente attribuzione al creditore di un bene a cui non avrebbe avuto diritto per il tramite di un'espropriazione illegittimamente intrapresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto l'interesse della debitrice a proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento di titoli di credito perché eseguito ex artt. 543 ss. c.p.c., anziché nelle forme dell'art. 1997 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1997, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20338 del 2020 Rv. 659253 - 01, N. 22876 del 2004 Rv. 578656 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 711 del 18/01/2021** (Rv. **660275 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

I. (LUCIANI FABIO) contro D. (MARCHIO' MARIO)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE VERONA, 19/11/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudice di pace - Statuizione sulla competenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE In genere.

La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46
CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21975 del 2020 Rv. 659398 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 711 del 18/01/2021** (Rv. **660275 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

I. (LUCIANI FABIO) contro D. (MARCHIO' MARIO)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE VERONA, 19/11/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudice di pace - Statuizione sulla competenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE In genere.

La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46
CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21975 del 2020 Rv. 659398 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 709 del 18/01/2021** (Rv. **660274 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

C. (DE SIMONE FELICE) contro C. (MARSICO MAURIZIO MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/02/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

133095 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - ERRATA Mancanza o incompletezza dell'indicazione dell'udienza di comparizione - Nullità della citazione - Limiti - Possibilità per il destinatario di individuare la data effettiva con l'uso della diligenza e buon senso - Conseguenze - Validità della citazione - Fattispecie.

La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità della decisione di primo grado in ragione dell'erronea trascrizione della data dell'udienza di comparizione nell'atto di citazione, senza svolgere alcun accertamento sulla riconoscibilità dell'errore da parte del destinatario dell'atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13691 del 2011 Rv. 618277 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 667 del 15/01/2021 (Rv. 660226 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

M. (PIACENTE MARIA VITTORIA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/12/2018

100237 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU' PARTI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014722/2018 64904602

Massime precedenti Conformi: N. 14722 del 2018 Rv. 649046 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 412 del 13/01/2021 (Rv. 660225 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (AMATUCCI ANTONIO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/02/2019

101041 INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) - Gestione di un impianto di distribuzione di carburante - Natura - Scadenza del contratto - Rinnovo tacito del contratto - Divieto - Conseguenze- Recesso "ad nutum" - Fondamento.

L'affidamento a terzi, da parte del concessionario, della gestione di un impianto di distribuzione di carburante, presuppone la cessione in uso gratuito (comodato) del complesso dei beni strumentali destinati all'esercizio dell'attività economica oggetto della concessione amministrativa secondo lo schema negoziale previsto sotto il vigore dell'abrogato art.16 d.l. n. 745 del 1970, conv. in l. n. 1034 del 1970; ne consegue che, anche nel caso non sia stata predeterminata la durata del comodato, il contratto viene meno su richiesta di restituzione del

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

comodante allo scadere dei nove anni, previsti come termine legale minimo della cessione stessa e ciò comporta necessariamente il venir meno anche dell'attività di gestione dell'impianto di distribuzione, che non potrebbe proseguire a causa dell'indisponibilità degli indispensabili beni strumentali, la cui gratuita utilizzazione è, ai sensi della suddetta disciplina legislativa, condizione essenziale per l'affidamento a terzi della gestione dell'impianto medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., DPR 27/10/1971 num. 1269 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3392 del 2001 Rv. 544583 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16068 del 2002 Rv. 558510 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021 (Rv. 660413 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

I. (PACE MASSIMILIANO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/03/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Rinuncia ad uno o più motivi di ricorso - Potere del difensore - Mandato speciale o sottoscrizione della parte - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Conformi: N. 22269 del 2016 Rv. 642643 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17893 del 2020 Rv. 658757 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021 (Rv. 660413 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

I. (PACE MASSIMILIANO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/03/2019

174076 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Limiti e condizioni - Accertamento della colpa esclusiva del danneggiato - Rilevanza - Fattispecie relativa a discesa dal mezzo.

In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 e 2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda risarcitoria della trasportata, escludendo che fosse caduta, mentre scendeva dall'auto, a causa dell'improvvisa ripartenza del veicolo, in difetto di prova su tale circostanza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4343 del 2009 Rv. 606725 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 48 del 07/01/2021 (Rv. 660273 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (CAMPIONE ROSARIO) contro L. (FASSARI ANDREA COSIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/11/2018

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Decadenze e preclusioni istruttorie - Irrilevanza - Rilevabilità in sede di merito - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

L'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di appello che nel giudizio civile di risarcimento del danno aveva ritenuto l'allegazione della sentenza penale di condanna non subordinata a decadenze e preclusioni istruttorie, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 22506 del 2015 Rv. 637074 - 01, N. 21170 del 2016 Rv. 641470 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2082 del 29/01/2021** (Rv. **660304 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

C. (CRAPOLICCHIO SILVIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/10/2012

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Art. 44, comma 1, lett. h) d.p.r. n. 917 del 1986 - Redditi da capitale -Tassazione - Momento rilevante - Percezione - Nozione - Acquisizione del diritto - Atti di disposizione diversi dal materiale incasso - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di imposta sui redditi di capitale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. h) d.p.r. n. 917 del 1986, assumono rilievo tutti i proventi che derivano da un rapporto di impiego del capitale per i quali, ai fini della relativa tassazione, occorre fare riferimento al periodo di imposta in cui essi sono percepiti, dovendo tale termine essere inteso come acquisizione del diritto che può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che può anche mancare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rilevante, ai fini d'imposta, il conferimento operato da un contribuente delle proprie disponibilità in un fondo di cui egli era anche beneficiario).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44 com. 1 lett. H

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1876 del 28/01/2021** (Rv. **660245 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **PANDOLFI CATELLO**. Relatore: **PANDOLFI CATELLO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (DI LORETO EDOARDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/06/2013

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Accertamento induttivo - Omessa presentazione della dichiarazione - Onere della prova - Riparto.

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento induttivo basato sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, grava sul contribuente che assuma di averla regolarmente spedita all'Ufficio l'onere di produrre in giudizio la copia del modello sottoscritto, corredato della prova del suo inoltro, ovvero quantomeno di esibire la ricevuta di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in tal caso trasferendosi sull'Amministrazione l'onere di provare il contrario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 12 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 991 del 2015 Rv. 634152 - 01, N. 29479 del 2018 Rv. 651837 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1893 del 28/01/2021 (Rv. 660303 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

P. (RUSSO PASQUALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/02/2013

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative per violazioni tributarie - Esimenti - Obiettiva incertezza normativa - Pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria - Nozione - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente da responsabilità, ex art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000, non può ravvisarsi nella mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o comunitaria di una norma tributaria nazionale, dovendo emergere altrimenti condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della stessa norma. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale, in giudizio in tema di IRAP, aveva invocato l'applicazione dell'esimente in considerazione della pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Europea con argomentazioni esclusivamente coincidenti con i dubbi sulla legittimità della norma).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15452 del 2018 Rv. 649184 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 1879 del 28/01/2021 (Rv. 660302 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CENICCOLA ALDO.** *Relatore:* **CENICCOLA ALDO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MARTELLI MARIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 21/05/2014

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi - Omessa indicazione di proventi e spese - Equiparazione all'omessa dichiarazione - Esclusione - Dichiarazione integrativa - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di imposta sui redditi, la dichiarazione che contiene la sola indicazione delle generalità del contribuente non preclude la sua giuridica esistenza e, quindi, l'ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere l'omessa indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 24017 del 2013 Rv. 629464 - 01, N. 2708 del 1964 Rv. 304058 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021 (Rv. 660244 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (FREDELLA GENNARO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 20/12/2011

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta - Accertamento nei confronti della società e dei soci - Impugnazione - Giudizi separati aventi ad oggetto maggiori redditi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

In tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 2214 del 2011 Rv. 616479 - 01, N. 4485 del 2016 Rv. 639128 - 01, N. 23323 del 2014 Rv. 633099 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1562 del 26/01/2021 (Rv. 660223 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

S. (BRICCHI MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/12/2013

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Affermata inesistenza di un documento nel fascicolo di causa - Effetti inserimento - Errore di fatto revocatorio - Configurabilità - Fattispecie.

L'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti (nella specie fatture per costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza, non prodotti in giudizio secondo la C.T.R.), non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 19174 del 2016 Rv. 641388 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11453 del 2011 Rv. 618120 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1568 del 26/01/2021 (Rv. 660243 - 01)

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA. Estensore: PAOLITTO LIBERATO.

Relatore: PAOLITTO LIBERATO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

F. (GUARINO ANDREA) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 25/08/2015

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Immobili destinati esclusivamente ad attività sportive - Federazione sportiva nazionale - Svolgimento di attività organizzativa e gestionale - Requisito oggettivo esentativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di ICI, spetta l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 - prevista, tra l'altro, per immobili destinati esclusivamente ad attività sportive - anche sugli immobili utilizzati da federazione sportiva nazionale (nella specie Federazione Italiana Vela, riconosciuta dal CONI) per lo svolgimento di attività di tipo organizzativo o gestionale, non potendo considerarsi come meramente strumentale rispetto all'esercizio, in via diretta e non mediata, della pratica sportiva, ma identificandosi essa stessa come attività sportiva regolamentata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 9614 del 2019 Rv. 653650 - 01, N. 2821 del 2012 Rv. 621846 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1449 del 25/01/2021 (Rv. 660301 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA. Estensore: GUIDA RICCARDO.

Relatore: GUIDA RICCARDO.

A. (COLLIDA' ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 07/09/2013

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Reddito di impresa - Associazioni sportive - Contributo in conto capitale per interventi su impianti sportivi - Sopravvenienza attiva - Formazione reddito di impresa - Sussistenza.

In tema di reddito di impresa, il contributo in conto capitale riconosciuto alle associazioni sportive per interventi sugli impianti sportivi è, in ogni caso, una sopravvenienza attiva che, come gli altri componenti attivi, concorre alla formazione del reddito di impresa ai sensi dell'art. 88 T.U.I.R.

Riferimenti normativi: Legge 16/12/1991 num. 398 art. 2 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 145, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 22/12/1995 num. 93 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7950 del 2019 Rv. 653518 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1454 del 25/01/2021** (Rv. **660270 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Relatore:
NICASTRO GIUSEPPE.

S. (SEGARELLI UMBERTO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento con metodo sintetico del reddito (c.d. redditometro) - Rate di ammortamento del mutuo e canoni di locazione - Modalità applicative del d.m. 10 settembre 1992 - Addizione all'importo tabellare della residenza principale in proprietà - Successiva moltiplicazione del coefficiente tabellare e riduzione di una unità - Fondamento - Differenze coi nuovi redditometri ex d.m. 24 dicembre 2012 e d.m. 16 settembre 2015.

In caso di accertamento del reddito attribuibile al contribuente con metodo sintetico (c.d. redditometro), le rate di ammortamento del mutuo (ed i canoni di locazione) delle residenze principali e secondarie, ove sia applicabile "ratione temporis" il d.m. 10 settembre 1992, devono essere prima addizionate all'importo indicato nella allegata tabella relativo a tali residenze e, ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di una unità; ciò in quanto tale meccanismo - a differenza del nuovo redditometro di cui ai d.m. 24 dicembre 2012 e 16 settembre 2015, fondati viceversa sulla spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento - considerava la disponibilità di beni e servizi indicativa di capacità contributiva, la quale era valutata, con uno strumento statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22, Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST., DM min. EFI 24/12/2012, DM min. EFI 10/09/1992 art. 3 com. 2, DM min. EFI 10/09/1992 art. 3 com. 4, DM min. EFI 19/11/1992

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1437 del 25/01/2021** (Rv. **660300 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (ROSSI ADRIANO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 27/05/2011

171013 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO Reddito di impresa - Assegno in bianco o postdatato a garanzia di obbligazione - Nullità - Sussistenza - Natura di promessa di pagamento - Esatto adempimento dell'obbligazione - Obbligo del creditore di restituire l'importo del titolo portato all'incasso - Rilevanza - Effetto di accrescimento del reddito imponibile e di iscrizione tra i componenti positivi del reddito - Esclusione.

178457 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - IN GENERE
In genere.

In tema di reddito di impresa, l'assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione - ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. o come titolo pagabile a vista, implicando l'adempimento dell'obbligazione garantita l'obbligo del creditore di restituire l'importo da esso portato che,

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

pertanto, non determina accrescimento dell'imponibile, né integra reddito, né deve essere iscritto tra i componenti positivi di reddito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988

Massime precedenti Vedi: N. 10710 del 2016 Rv. 639852 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1301 del 22/01/2021 (Rv. 660269 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.**

(Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (BLASIO FILIPPO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/07/2013

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Tassazione reddito d'impresa di soggetto non residente in Italia - Agenzia di viaggi - Stabile organizzazione - Rilevanza - Criterio dell'attività - Individuazione - Direttiva n. 2006/112/CE - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di tassazione del reddito d'impresa di soggetto non residente in Italia, l'unicità della prestazione e la sede o il luogo di stabilimento di un'agenzia di viaggi con sede all'estero ai sensi della Direttiva n. 2006/112/CE possono assumere rilievo con riguardo alla territorialità delle prestazioni di servizi e all'imponibilità ai fini IVA, ma non con riferimento all'accertamento dell'esistenza di una stabile organizzazione, come individuata dalla disciplina convenzionale internazionale e dall'art. 162 TUIR, ai cui fini rileva il cd. criterio dell'attività, ovvero se, mediante la sede fissa di affari, tale agenzia svolga nel territorio italiano un'attività economicamente rilevante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva negato l'imponibilità in Italia dei redditi prodotti da un'agenzia di viaggi solo perché la stessa stipulava dei contratti di vendita di pacchetti turistici e percepiva i relativi corrispettivi nella sua sede in Praga, senza considerare, però, che la medesima agenzia aveva in Aprica due sedi operative, ove organizzava e gestiva in modo continuativo, previa stipula di contratti di locazione di immobili e valendosi di personale, il soggiorno e i servizi di ristorazione in favore degli acquirenti dei menzionati pacchetti).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162, Tratt. Internaz. 05/05/1981 art. 5, Tratt. Internaz. 05/05/1981 art. 7, Legge 02/05/1983 num. 303, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 306, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 307, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 411

Massime precedenti Vedi: N. 31609 del 2019 Rv. 656367 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1290 del 22/01/2021 (Rv. 660242 - 01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

S. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/08/2013

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento mediante studi di settore - Associazione professionale - Singoli associati - Attribuzione dei redditi per trasparenza - Imputazione dei costi individuali all'ente collettivo - Esclusione.

Nei confronti dell'associazione professionale (o dello studio associato), soggetto strumentale alla produzione del reddito imputato ai soci (o associati), i controlli dell'amministrazione finanziaria possono svolgersi anche mediante l'utilizzo degli studi di settore e, mentre gli accertamenti dell'eventuale maggiore reddito sono attribuiti, per trasparenza, ai singoli soci (o associati), i costi dell'autonoma e diversa attività individuale di ogni professionista, distinta dagli affari dell'associazione (o dello studio associato) non sono imputabili all'ente collettivo, non potendosi scindere la necessaria correlazione tra costi e ricavi, funzionale alla rappresentazione veritiera della situazione reddituale dell'associazione (o dello studio) da una parte e dei singoli soci (o associati) dall'altra.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 13638 del 2018 Rv. 649083 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1318 del 22/01/2021 (Rv. 660299 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

A. (ALLEGRO ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/09/2012

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Prova atipica - Ammissibilità - Ambito - Informazioni scambiate ai sensi della Convenzione Italia Svizzera in tema di assistenza giudiziaria in sede penale del 1959 - Utilizzabilità - Fondamento.

In tema di accertamento tributario, sia con riguardo alle imposte dirette sia all'IVA, è legittimo l'utilizzo di elementi comunque acquisiti e, quindi, anche di prove atipiche o dati ottenuti con forme diverse da quelle regolamentate, comprese le informazioni scambiate ai sensi della Convenzione fra Italia e Svizzera in tema di assistenza giudiziaria in sede penale del 20 aprile 1959, atteso che detta Convenzione consente, in seguito al protocollo addizionale del 10 settembre 1998, entrato in vigore il 1° giugno 2003, di fornire tale assistenza anche qualora il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale, così come definita dal diritto dello Stato richiesto.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 20/04/1959, Tratt. Internaz. 10/09/1998, Legge 23/02/1961 num. 215 CORTE COST., Legge 05/10/2001 num. 367 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31779 del 2019 Rv. 656014 - 01, N. 4608 del 2008 Rv. 602065 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1164 del 21/01/2021** (Rv. **660072 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MELE FRANCESCO**. Relatore: **MELE FRANCESCO**.

L. (RIZZO GAETANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 19/02/2013

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Agevolazione "prima casa" - Art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 - Irretroattività - Limiti - Incidenza a fini sanzionatori - Immediata rilevanza - Portata.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di agevolazioni "prima casa", l'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha allineato la disciplina in materia d'IVA a quella prevista per l'imposta di registro, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore e, cioè, al 1° gennaio 2014, può, tuttavia, rispetto ad essi, spiegare effetti a fini sanzionatori, in applicazione del principio del "favor rei", posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 33, DM Finanze 02/08/1969, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 13235 del 2016 Rv. 640156 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1232 del 21/01/2021** (Rv. **660446 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FRAULINI PAOLO**. Relatore: **FRAULINI PAOLO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

V. (DELLA VALLE EUGENIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/04/2015

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE "Transfer pricing" - Operazioni con società estere infra-gruppo - Determinazione della "normalità" del prezzo - Prezzo di libera concorrenza - Vantaggi compensativi tra società appartenenti al gruppo - Rilevanza - Esclusione.

La "ratio" della normativa fiscale interna in materia di operazioni con società infragruppo, ma non residenti nel territorio dello Stato, dettata dagli artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve rinvenirsi nella salvaguardia del principio di libera concorrenza, e comporta la sottoposizione a tassazione, al c.d. "valore normale", degli utili derivanti da operazioni infragruppo concluse a condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute fra imprese indipendenti in transazioni comparabili effettuate sul libero mercato; la c.d. "teoria dei vantaggi compensativi" - fondata sul disposto di cui all'art. 2497, comma 1, c.c., la quale consente alla società capogruppo di andare esente dalla responsabilità derivante dall'attività di direzione e coordinamento provando l'esistenza di un risultato complessivo di gruppo che, pur sacrificando l'interesse di una società ad esso appartenente, determini comunque un'adeguata compensazione del sacrificio, attraverso la dimostrazione dell'aumento complessivo del valore di gruppo di cui anche la società sacrificata si possa in futuro giovare - non trova applicazione in materia tributaria e simili scelte imprenditoriali, di per sé, non possono essere causa di giustificazione necessaria e sufficiente per derogare la regola del "valore normale".

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5645 del 2020 Rv. 657404 - 01, N. 18392 del 2015 Rv. 636455 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1154 del 21/01/2021 (Rv. 660086 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **SAIEVA GIUSEPPE.** *Relatore:* **SAIEVA GIUSEPPE.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DE MARINI MARCELLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 18/11/2013

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE "Pace fiscale" - Ambito di applicazione - Cartella ex art. 36-bis - Esclusione - Fondamento.

In tema di definizione agevolata delle controversie, l'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi e non anche a quelli di impugnazione della cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che non si fonda su un accertamento discrezionale dell'Amministrazione bensì, avendo riguardo ai versamenti effettuati, ad una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente nella dichiarazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7099 del 2019 Rv. 653041 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1174 del 21/01/2021 (Rv. 660240 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CASTORINA ROSARIA MARIA.** *Relatore:* **CASTORINA ROSARIA MARIA.**

G. (TAVERNA SALVATORE) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 12/05/2014

279380 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - IN GENERE Iva - Indagini su conti bancari - Titolarità in capo al contribuente - Necessità - Esclusione - Estensione a familiari - Condizioni - Fattispecie.

In tema di Iva, l'accertamento fiscale svolto attraverso acquisizioni bancarie ai sensi dell'art. 51, comma 3, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis") non è limitato ai soli conti bancari o postali o ai libretti di deposito intestati al titolare dell'azienda individuale o alla società, ma, in presenza di elementi sintomatici (quali il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione, l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili o, come nella specie, l'essere quella oggetto di verifica un'impresa familiare) può essere esteso anche a quelli intestati a terzi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1973 num. 633 art. 51 com. 2 lett. 7

Massime precedenti Vedi: N. 18083 del 2010 Rv. 614741 - 01, N. 20981 del 2015 Rv. 636960 - 01, N. 374 del 2009 Rv. 606150 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1149 del 21/01/2021** (Rv. **660239 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Diff.)

P. (NAPOLITANO FRANCESCO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/05/2017

168291 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Legato a favore di ente ecclesiastico - Esenzione ex art. 3 d.lgs. n. 346 del 1990 - Spettanza - Condizioni - Attività ulteriori - Conseguenze - Esclusione - Fattispecie.

279293 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - OGGETTO DELL'IMPOSTA - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) In genere.

In tema di imposta di successione, spetta l'esenzione di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 al legato a favore di ente pubblico civilmente riconosciuto, avente come scopo istituzionale la finalità di culto, equiparabile a fini tributari a quello di beneficenza, istruzione, educazione e cultura, anche ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l. n. 121 del 1985, a meno che lo svolgimento in concreto di altre attività da parte dell'ente, anche solo in via marginale o strumentale (nella specie, conduzione di fondo agricolo), elimini in radice l'esclusività del fine premiale di pubblica utilità, con conseguente venir meno "ex ante" del presupposto oggettivo dell'agevolazione totale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 7 com. 3, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 649

Massime precedenti Vedi: N. 6961 del 2008 Rv. 602554 - 01, N. 31333 del 2019 Rv. 655945 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1216 del 21/01/2021** (Rv. **660241 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIOTTI LUCIO**. Relatore: **LUCIOTTI LUCIO**.

F. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 30/10/2017

178451 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - IN GENERE Società in nome collettivo - Morte del socio - Perdite della società di competenza del "de cuius" - Sottrazione dal reddito di ciascun erede "pro quota" - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, non è consentito agli eredi presentare la dichiarazione dei redditi deducendo "pro quota" le perdite di competenza del "de cuius" derivanti dalla sua partecipazione a una società di persone, poiché la morte del socio comporta l'estinzione del rapporto partecipativo e l'insorgenza in capo agli eredi, che non assumono la qualità di soci, di un diritto di credito alla liquidazione della quota già spettante al defunto, senza che rilevi, in quanto priva di efficacia retroattiva, un'eventuale modificazione soggettiva del contratto societario a seguito di patto parasociale per la continuazione della società.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 187

Massime precedenti Vedi: N. 12332 del 2006 Rv. 590721 - 01, N. 31589 del 2019 Rv. 656106 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 1225 del 21/01/2021 (Rv. 660298 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

F. (JORIO ETTORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 24/10/2013

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Cessione di azienda a società di persone - Costituzione di rendita vitalizia a favore del cedente quale corrispettivo - Plusvalenza tassabile - Sussistenza - Fondamento - Doppia imposizione - Esclusione - Conseguenze.

In tema di imposte sui redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di conferimento di azienda in una società di persone verso il corrispettivo di una rendita vitalizia in favore del conferente, atteso che la società di persone è dotata di una propria autonomia patrimoniale, oltre che di una soggettività distinta dai soci e la rendita costituisce il corrispettivo di un'alienazione patrimoniale che, pur assicurando una utilità aleatoria quanto all'ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento giuridico; né può essere considerato di ostacolo alla tassazione il rischio di doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilabile a fini fiscali al reddito da lavoro dipendente, in quanto il divieto di doppia imposizione scatta al momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 1872

Massime precedenti Vedi: N. 17181 del 2018 Rv. 649369 - 01, N. 3198 del 1986 Rv. 446205 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 752 del 19/01/2021 (Rv. 660292 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (VACCARI ELISA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 05/03/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento a carico di s.r.l. a ristretta base azionaria - Presupposto - Validità - Annullamento per vizi di merito con sentenza passata in giudicato - Conseguenze - Accertamento a carico dei soci - Illegittimità - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari; tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento (nella specie per inesistenza della notifica e per errata intestazione dell'avviso), le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44

Massime precedenti Vedi: N. 19013 del 2016 Rv. 641108 - 01, N. 11680 del 2016 Rv. 640014 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 727 del 19/01/2021 (Rv. 660268 - 02)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SMEDILE SERGIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/06/2013

279296 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - ALIQUOTE Franchigia - Determinazione del valore globale dei beni oggetto della donazione - Coacervo - Precedente donazione fiscalmente irrilevante - Esclusione - Momento rilevante - Individuazione.

In tema di imposta sulle donazioni, del coacervo effettuato ai fini dell'applicazione della franchigia di esenzione non fanno parte le donazioni fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel periodo in cui l'imposta non esisteva, ovvero perché ritenute esenti dalla disciplina impositiva vigente al momento della loro realizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 57 com. 1, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 282

Massime precedenti Vedi: N. 11677 del 2017 Rv. 644109 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 727 del 19/01/2021 (Rv. 660268 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SMEDILE SERGIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/06/2013

279296 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - ALIQUOTE Franchigia

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

- Determinazione del valore globale dei beni oggetto della donazione - Istituto del coacervo - Applicabilità anche dopo l'introduzione del tributo ex d.l. n. 262 del 2006 - Fondamento - Imposta sulle successioni - Differenze.

In tema di imposta sulle donazioni, anche a seguito della nuova introduzione del tributo ad opera del d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006, permane l'istituto del coacervo ai fini del calcolo della franchigia di esenzione, secondo quanto disposto dall'art. 57 del d.lgs. n. 346 del 1990, a differenza di quanto avviene per l'imposta di successione, per la quale non vi è alcuna esplicita previsione legislativa in tal senso nè può ritenersi sufficiente a tale fine il solo criterio di compatibilità funzionale del coacervo con la franchigia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 57 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11677 del 2017 Rv. 644109 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 736 del 19/01/2021 (Rv. 660296 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

E. (MASTROVITO LUCIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/11/2013

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Accertamento di maggior fatturato su base presuntiva - Ammissibilità - Condizioni - Modalità.

In tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia: (a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame; (b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato; (c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni; tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell'imprenditore risulti formalmente regolare.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30276 del 2017 Rv. 646984 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 746 del 19/01/2021 (Rv. 660238 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

F. (GUERRINI ELIDO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/04/2015

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI - Canoni di concessione del diritto di superficie sul suolo comunale - Deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Condizioni - Natura reale - Caratteri - Necessità.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di IRPEF, ai fini della deducibilità ex art 10, comma 1, lett. a) del d.p.r. n. 917 del 1986 dei canoni di concessione su fabbricati posti su area di proprietà comunale, occorre che la concessione attribuisca al concessionario un diritto di natura reale, sia pure temporaneo, e non un diritto di natura meramente obbligatoria, assumendo all'uopo rilievo le statuizioni che regolano il rapporto concessorio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 lett. A CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 22757 del 2004 Rv. 580242 - 01, N. 12798 del 2016 Rv. 640162 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 737 del 19/01/2021 (Rv. 660297 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

B. (MERCADANTE FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/03/2014

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Apertura di pieghi, borse e casseforti - Condizioni - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Necessità solo in caso di apertura coattiva - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall'art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973), è richiesta soltanto nel caso di "apertura coattiva", e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima, seppure in assenza dell'autorizzazione sopra indicata, l'acquisizione nel corso di una ispezione di una "pen drive" contenuta all'interno di una borsa adibita al trasporto di documentazione dell'impresa oggetto di verifica fiscale, in quanto aperta volontariamente da una dipendente a seguito di invito da parte dei verificatori).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 24306 del 2018 Rv. 650341 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 592 del 15/01/2021 (Rv. 660083 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CESARO VINCENZO MARIA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/12/2012

177309 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Dichiarazioni rese dal contribuente in sede di verifica

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

- Natura giuridica - Confessione stragiudiziale - Configurabilità - Necessità di ulteriori riscontri - Esclusione.

In tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735 c.c., costituendo prova non già indiziaria ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2730

Massime precedenti Vedi: N. 12271 del 2007 Rv. 598282 - 01, N. 22616 del 2014 Rv. 632911 - 01, N. 28316 del 2005 Rv. 586225 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 593 del 15/01/2021 (Rv. 660085 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Conf.)

M. (CORTEGGIANO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/04/2013

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE IRPEF - Avviso di accertamento - Motivazione "per relationem" a valori evincibili da una ricerca universitaria - Conoscibilità - Pubblicazione - Sufficienza - Fattispecie.

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE In genere.

In tema di IRPEF, è legittimamente motivato "per relationem" l'avviso di accertamento facente rinvio a valori di cessione desunti dall'Ufficio da una ricerca universitaria (nella specie non allegata all'atto impositivo né ivi riprodotta nel suo contenuto essenziale ma menzionata assieme ad altri documenti accessibili da "internet") laddove risulti pubblicata e, quindi, agevolmente conoscibile al contribuente destinatario dell'avviso.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12312 del 2017 Rv. 644146 - 01, N. 13110 del 2012 Rv. 623857 - 01, N. 32127 del 2018 Rv. 651783 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 576 del 15/01/2021 (Rv. 660237 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI.* (Conf.)

S. (SICILIANO DOMENICO) contro R. (DISTEFANO MARINO GIOVANNI)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 13/10/2015

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Rappresentanza processuale - Persona fisica organo della persona giuridica - Previsione statutaria della rappresentanza dell'ente - Onere probatorio - Spettanza - Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione -

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguenze.

In tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 11898 del 2019 Rv. 653802 - 01, N. 19162 del 2007 Rv. 599009 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 527 del 14/01/2021 (Rv. 660084 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

N. (TROBIA DOMENICO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 13/11/2012

159241 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - REDAZIONE Iva - Voci inserite nel conto d'ordine - Sottoposizione a Iva e a istituto della nota di credito - Esclusione - Fondamento - Contenuto del predetto conto e assenza di modifica patrimoniale - Fattispecie.

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

Le poste indicate nel conto d'ordine o "di memorie", fintantoché vi permangono, sono sottratte all'Iva e dunque all'istituto della nota di credito, in quanto il predetto conto è destinato ad accogliere, nell'ambito del sistema informativo, le sole voci non costituenti costo, ricavo, attività e passività (come, nella specie, il rilascio di una cauzione, siccome costituente mera attività finanziaria), le quali, non afferendo a cessione di beni o prestazione di servizi, non comportano alcuna variazione patrimoniale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 21494 del 2020 Rv. 659514 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 526 del 14/01/2021 (Rv. 660095 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

I. (MAZZEI ANTONINO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 31/05/2013

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE Enti ecclesiastici - Natura di ente non commerciale - Qualificazione "ope legis" - Esclusione - Perdita di tale natura - Presupposti - Svolgimento di attività commerciale per più esercizi - Necessità - Fondamento.

In tema di Ires, gli enti ecclesiastici non sono qualificabili "ope legis" come enti non commerciali, ma rimangono tali, indipendentemente dalle prescrizioni statutarie, soltanto fintantoché il loro oggetto principale continui ad essere costituito, da un punto di vista qualitativo, da un'attività non commerciale, mentre per perdere tale qualifica, ex art. 149, d.P.R. n. 917 del 1986, non è sufficiente che svolgano in prevalenza attività commerciale per un solo esercizio, essendo necessario, in virtù del comma 4 della predetta norma, che ciò avvenga nel corso di vari anni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in quanto i giudici di merito avevano ritenuto insussistente la qualifica di ente ecclesiastico non economico, benché l'avviso di accertamento fosse riferito ad una sola annualità, mentre per tutte le altre non erano stati sollevati rilievi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 149 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73

Massime precedenti Vedi: N. 22939 del 2018 Rv. 650791 - 01, N. 1633 del 1995 Rv. 490449 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 535 del 14/01/2021** (Rv. **660236 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MANZI LUIGI)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/10/2013

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI IVA - Leasing immobiliare - Regime di sospensione dell'imposta ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il contratto di leasing avente ad oggetto un fabbricato o un'area fabbricabile implica il trasferimento all'utilizzatore della disponibilità economica dell'immobile ed è equiparabile all'acquisto di beni e non di servizi, dovendosi interpretare la normativa nazionale in tema di imposta armonizzata alla luce della "ratio" desumibile dalle direttive eurounitarie (improntate a criteri di effettività e di prevalenza della sostanza sulla forma). Ne consegue l'inapplicabilità del regime di sospensione di imposta di cui all'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, giusta l'esclusione di cui al comma 1, lett. c, della menzionata disposizione.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 26/11/2006 num. 112 art. 14, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12457 del 2019 Rv. 653675 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 529 del 14/01/2021** (Rv. **660235 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

S. (ALBISINNI LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 28/07/2009

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE IVA - Distacco di personale da società controllante a società controllata - Natura - Prestazione di servizio - Conseguenze.

In tema di Iva, il distacco di personale dalla società controllante a quella controllata costituisce un'operazione economica inerente all'esercizio dell'attività di impresa ed in particolare una prestazione di servizi che, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in causa C-94/19 dell'art. 1, par. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE, deve ritenersi onerosa e quindi imponibile purché sussista un nesso di corrispettività tra il servizio reso e la somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 8 com. 35, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4024 del 2015 Rv. 635011 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 354 del 13/01/2021** (Rv. **660082 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FRAULINI PAOLO**. Relatore: **FRAULINI PAOLO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

C. (MUSA LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 25/07/2016

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019237/2017 64512101

Massime precedenti Conformi: N. 19237 del 2017 Rv. 645121 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 342 del 13/01/2021** (Rv. **660233 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **GALATI VINCENZO**. Relatore: **GALATI VINCENZO**.

P. (BERTACCINI CRISTINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/06/2013

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Specificità del motivo - Necessità - Generico rinvio ad atti del giudizio di appello - Sufficienza - Esclusione - Onere del ricorrente - Indicazione degli atti processuali e documenti a fondamento del ricorso - Necessità.

L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 11984 del 2011 Rv. 618230 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20454 del 2005 Rv. 583902 - 01, N. 849 del 2002 Rv. 551828 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 352 del 13/01/2021 (Rv. 660234 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: PEPE STEFANO. Relatore: PEPE STEFANO.

V. (CELLUCCI ANTONIO) contro V. (MOCCI MAURO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/02/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Potere di accertamento - Decadenza - "Dies a quo" - Omesso versamento dell'imposta - Omessa dichiarazione - Diversità.

In tema di ICI, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa); pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5 - , Ordinanza n. 334 del 13/01/2021 (Rv. 660295 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: VENEGONI ANDREA. Relatore:

VENEGONI ANDREA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

S. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/03/2013

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI Ispezione - Finalità - Autorizzazione dell'accesso ai locali dell'impresa ex art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Portata - Imposizione di limitazioni all'ispezione diverse da quelle attinenti al potere di accertamento - Esclusione.

L'atto di autorizzazione dell'accesso ai locali dell'impresa, reso ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1973, in esito a valutazione della necessità di incidere sull'andamento e sulla riservatezza della gestione imprenditoriale, al fine di riscontrare eventuali evasioni ed infrazioni alla disciplina

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

dell'IVA, non circoscrive l'ambito dell'ispezione all'epoca del verificarsi dei fatti apprezzati per detta valutazione; l'ispezione medesima resta rivolta a scoprire violazioni, non solo a fornire conforto dimostrativo alle inosservanze al momento conosciute o sospettate, di modo che non subisce, sotto il profilo temporale, limitazioni diverse da quelle attinenti al potere di accertamento e, una volta che sia autorizzata sulla scorta dei dati a disposizione, può investire anche circostanze diverse, influenti per la revisione delle posizioni del contribuente, nell'arco di tempo in cui è esercitabile detto potere.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 35 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 429 del 2015 Rv. 634235 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 244 del 12/01/2021 (Rv. 660445 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.** *Relatore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)**

V. (PARRELLA DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/05/2013

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Regime del consolidato nazionale - Opzione - Comunicazione Agenzia delle entrate - Modalità telematica - Condizione di efficacia - Conseguenza.

La comunicazione all'Agenzia delle entrate effettuata mediante l'invio telematico del modello contenente l'opzione per il regime consolidato, di cui alla lettera d) dell'art. 119 del d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), non si risolve in un elemento formale sostituibile mediante un comportamento concludente, ma costituisce un elemento sostanziale che si pone quale condizione di efficacia, insieme agli altri elementi di cui alle lettere a), b) e c), del citato art. 119, così che l'inesistenza, o anche solo il venir meno di uno solo di essi, determina l'inefficacia dell'opzione o l'interruzione del regime, con i conseguenti effetti previsti dall'art. 124 T.U.I.R.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 119, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 124

Massime precedenti Vedi: N. 5647 del 2020 Rv. 657405 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 224 del 12/01/2021 (Rv. 660079 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/06/2015

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Istituzione e dotazione di "trust" liquidatorio "solvendi causa" - Imponibilità - Esclusione - Fondamento.

L'imposta sulle donazioni non è dovuta in sede di istituzione e dotazione di "trust" liquidatorio in funzione solutoria comportando il trasferimento (solo temporaneo) al "trustee" dei beni da liquidare e la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti senza

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

effettivo e stabile passaggio di ricchezza, sicché restano fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione patrimoniale ed apposizione del vincolo di destinazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 341 art. 1, Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 8082 del 2020 Rv. 657589 - 01, N. 19167 del 2019 Rv. 654709 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 244 del 12/01/2021 (Rv. 660445 - 02)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.** *Relatore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

V. (PARRELLA DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/05/2013

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Regime del consolidato nazionale - Artt. 119 e 129 T.U.I.R. - Violazione dei principi della legge delega - Insussistenza - Ragioni.

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, il regime di tassazione previsto si configura come un regime alternativo che si applica secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 del d.m. 9 giugno 2004, ed agli artt. 119 e 129 del d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), le quali costituiscono un meccanismo fisiologico, operante sulla scorta di una manifestazione di volontà espressa in forma tipizzata per esigenze di ordinato svolgimento dell'azione di finanza, senza che sia imposto alcun obbligo sovrabbondante rispetto ai parametri indicati dalla legge delega n. 80 del 2003, di cui si deve pertanto escludere la violazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 119, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 129, DM min. EFI 09/05/2004 art. 5 com. 2, Legge 07/04/2003 num. 80 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 239 del 12/01/2021 (Rv. 660232 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 20/03/2014

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Avviso di liquidazione - Motivazione - Contenuto - Allegazione dell'atto assoggettato ad imposizione - Necessità - Limiti - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 St. contr. all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5, Legge 27/07/2000 num. 202 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 21713 del 2020 Rv. 660076 - 01, N. 13402 del 2020 Rv. 658108 - 01, N. 24220 del 2016 Rv. 641730 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 227 del 12/01/2021 (Rv. 660294 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: TADDEI MARGHERITA. Relatore: TADDEI MARGHERITA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MATTIA SALVATORE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/07/2016

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Fusione o incorporazione di enti - Enti svolgenti attività commerciale o agricola - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Enti svolgenti attività diverse - Imposta in misura proporzionale - Applicabilità - Fattispecie in tema di fusione di Onlus.

L'imposta di registro relativa a fusione o incorporazione di enti, si applica in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nei casi in cui la fusione riguardi enti e società svolgenti esclusivamente o principalmente attività commerciale o agricola, mentre si applica l'imposta proporzionale del 3 per cento, prevista dall'art. 9 della medesima tariffa qualora l'operazione riguardi enti svolgenti attività diverse da quelle commerciali o agricole. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile l'imposta in misura proporzionale del 3 per cento, ex art. 9, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, alla fusione tra due Onlus attive nell'assistenza ai minori ed agli anziani).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 4 lett. B, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 4763 del 2009 Rv. 606827 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 242 del 12/01/2021 (Rv. 660081 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: DE MASI ORONZO. Relatore: DE MASI ORONZO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

B. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 29/04/2015

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Condanna alla restituzione di somme soggette ad IVA - Tassazione - Misura fissa - Fondamento - Fattispecie.

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI In genere.

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza di condanna in solido (nella specie di un correntista e dei suoi fideiussori in favore della banca) alla restituzione di un finanziamento

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

soggetto ad IVA va tassata in misura fissa, trattandosi di "prestazione di servizi" ex art. 3, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 la quale, benché esente ai sensi del successivo art. 10, non esclude l'applicazione del principio dell'alternatività "registro-IVA" previsto dall'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 5 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 2 art. 8 com. 1 lett. B, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 2 lett. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24268 del 2015 Rv. 637560 - 01, N. 9390 del 2007 Rv. 598191 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18520 del 2019 Rv. 654578 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 237 del 12/01/2021 (Rv. 660080 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. BASILE TOMMASO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (VILLA EUGENIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/07/2013

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notificazioni - Identità tra il titolare dell'atto impositivo e l'intestatario della notifica indicato nella relata impressa sull'ultimo foglio dell'atto e sottoscritta dal consegnatario a mani - Presunzione di coincidenza tra oggetto della notifica e atto notificato - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Onere della prova contraria a carico del destinatario - Contenuto.

In tema di notificazioni, la coincidenza tra l'intestatario dell'avviso di accertamento e l'intestatario della relata di notifica, impressa a tergo nell'ultimo foglio dell'atto e da questi sottoscritta, e l'attestazione, da parte del messo notificatore, dell'identificazione, con efficacia fidefacente siccome proveniente da pubblico ufficiale, della persona fisica consegnataria a mani proprie dell'atto quale sua destinataria, costituiscono indici presuntivi, anche in assenza di ulteriori elementi (quali il numero identificativo dell'atto), dell'identità dell'oggetto della notifica con l'atto materialmente congiunto alla corrispondente relata, sicché grava sul destinatario l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio, di avere ricevuto, nel luogo e nella data indicati nella relata e per il tramite del medesimo ufficiale notificatore, un avviso diverso da quello prodotto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30787 del 2019 Rv. 656342 - 01, N. 3234 del 2020 Rv. 656963 - 01, N. 16528 del 2018 Rv. 649227 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 1010 del 20/01/2021** (Rv. **660262 - 01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (PAULETTI ENRICO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 30/01/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Determinazione della rendita - Impianto aereogeneratore - Torre di sostegno della navicella eolica - Componente impiantistica strutturale del processo produttivo - Art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015 - Esclusione - Valutazione.

Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benchè stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 888 del 2018 Rv. 648516 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 850 del 19/01/2021** (Rv. **660261 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIOTTI LUCIO**. Relatore: **LUCIOTTI LUCIO**.

R. (DE RINALDIS ADAMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/07/2018

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 - Atto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Fondamento - Preventiva intimazione ad adempiere - Necessità ai fini dell'interruzione della prescrizione - Esclusione.

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

In materia tributaria, l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto funzionale alla riscossione coattiva dell'imposta, esplicita la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., atto interruttivo della prescrizione, ancorché tale iscrizione non sia stata preceduta dalla preventiva comunicazione al debitore dell'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 3346 del 2017 Rv. 643233 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19667 del 2014 Rv. 632587 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 331 del 13/01/2021** (Rv. **660259 - 01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

M. (**ELEFANTE TULLIO**) contro A. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/04/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rapporto tra processi tributari - Pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza non passata in giudicato - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata (nella specie avente ad oggetto l'avviso di irrogazione delle sanzioni) in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento concernente l'indebita detrazione d'imposta per fatturazioni inesistenti, presupposto delle sanzioni applicate) dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 2909

Massime precedenti Conformi: N. 16615 del 2015 Rv. 636825 - 01

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 418 del 13/01/2021** (Rv. **660260 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore:

CONTI ROBERTO GIOVANNI.

R. (**FALCITELLI FRANCESCO**) contro C. (**MELIDORO ANTONIETTA**)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 11/06/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029973/2019 65591901

Massime precedenti Conformi: N. 29973 del 2019 Rv. 655919 - 01

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 215 del 11/01/2021** (Rv. **660227 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore:

CONTI ROBERTO GIOVANNI.

A. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**) contro B.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 24/08/2017

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Iva - Rimborso - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili detenuti in comodato - Titolarità in capo al comodatario - Sussistenza - Condizioni.

In tema di Iva, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, DPR 22/12/1986 num. 907 art. 108, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 3 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11533 del 2018 Rv. 648545 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 166 del 08/01/2021 (Rv. 660526 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **LA TORRE MARIA ENZA.** *Relatore:* **LA TORRE MARIA ENZA.**

C. (RUSSO PASQUALE) contro C. (PORRI EMILIANO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 27/11/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI-IMU - Convenzione per la gestione di casa-vacanze tra Comuni e associazione intercomunale - Oggetto - Diritto personale di godimento - Costituzione - Diritto reale d'uso - Esclusione - Conseguenze - Soggettività di imposta in capo al Comune proprietario "pro quota" - Sussistenza.

In tema di ICI-IMU, va qualificato come diritto personale di godimento - e non come diritto reale d'uso - quello concesso ad una ONLUS su immobile adibito a "casa vacanze" (nella specie destinata a soggiorni autogestiti per anziani) in forza di Convenzione negoziale stipulata tra i Comuni comproprietari e l'associazione intercomunale, con conseguente individuazione di soggettività passiva d'imposta in capo al Comune proprietario "pro quota" ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3, Cod. Civ. art. 1021

Massime precedenti Vedi: N. 17320 del 2015 Rv. 636220 - 01, N. 5034 del 2008 Rv. 601842 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13 del 04/01/2021 (Rv. 659945 - 01)

Presidente: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Estensore:* **RAGONESI VITTORIO.**
Relatore: **RAGONESI VITTORIO.**

4. (BIZIOLI GIANLUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/10/2017

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019167/2019 65470901

Massime precedenti Conformi: N. 19167 del 2019 Rv. 654709 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U, **Ordinanza** n. 2139 del 29/01/2021 (Rv. 660231 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

C. (MASSAFRA NICOLA) contro C. (LI VOLTI MARIAMICHAELA)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Istanza di regolamento di giurisdizione sulla domanda principale - Potere delle Sezioni Unite di esaminare la questione anche rispetto alla domanda riconvenzionale - Sussistenza - Fondamento.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, investite di un'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione limitata alla sola domanda riconvenzionale, devono esercitare il potere di regolare la giurisdizione anche rispetto alla domanda principale, avuto riguardo all'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 36, *Massime precedenti* *Difformi:* N. 1613 del 1973 Rv. 364460 - -01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 02

Sez. U - , **Sentenza** n. 1919 del 28/01/2021 (Rv. 660230 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** (Conf.)

G. (PISAPIA MAURO) contro C.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/01/2018

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 006 DI GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto reale negativo di giurisdizione - Presupposti - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Passaggio in giudicato di una delle due pronunce in contrasto - Irrilevanza.

È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2, *Massime precedenti Conformi* *Sezioni Unite:* N. 8246 del 2017 Rv. 643558 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 711 del 18/01/2021 (Rv. 660275 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

I. (LUCIANI FABIO) contro D. (MARCHIO' MARIO)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE VERONA, 19/11/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudice di pace - Statuizione sulla competenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 007 DEL CONCILIATORE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE In genere.

La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 43

Cod. Proc. Civ. art. 46, *Massime precedenti Vedi*: N. 21975 del 2020 Rv. 659398 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 711 del 18/01/2021 (Rv. 660275 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

I. (LUCIANI FABIO) contro D. (MARCHIO' MARIO)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE VERONA, 19/11/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudice di pace - Statuizione sulla competenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 007 DEL CONCILIATORE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE In genere.

La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 43

Cod. Proc. Civ. art. 46, *Massime precedenti Vedi*: N. 21975 del 2020 Rv. 659398 - 01

3. MANDATO ALLE LITI

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 1058 del 21/01/2021 (Rv. 660409 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

A. (LA SPINA PAOLO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/02/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c. - Conferimento del potere di proporre querela di falso in via incidentale - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.

138 PROVA CIVILE - 152 FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE In genere.

La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva affermato l'indispensabilità, perché il difensore potesse proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 84, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 16919 del 2015 Rv. 636466 - 01, N. 2773 del 1997 Rv. 503358 - 01, N. 21941 del 2013 Rv. 628298 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 576 del 15/01/2021 (Rv. 660237 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

S. (SICILIANO DOMENICO) contro R. (DISTEFANO MARINO GIOVANNI)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 13/10/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 037 SOCIETA' ED ALTRI ENTI

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Rappresentanza processuale - Persona fisica organo della persona giuridica - Previsione statutaria della rappresentanza dell'ente - Onere probatorio - Spettanza - Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguenze.

In tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 11898 del 2019 Rv. 653802 - 01, N. 19162 del 2007 Rv. 599009 - 01

4. SPESE PROCESSUALI

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 89 del 07/01/2021 (Rv. 660050 - 02)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MELLARO MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/07/2017

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 - Vincolo ai parametri medi - Esclusione - Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi - Specifica motivazione - Necessità.

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30286 del 2017 Rv. 647179 - 01, N. 2386 del 2017 Rv. 642544 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 1421 del 22/01/2021 (Rv. 660321 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

S. (DONATI GIOVANNI) contro F. (VECCHI VITTORIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/09/2018

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 033 TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Rimborso forfettario delle spese generali - Mancata statuizione circa la loro debenza ovvero circa la percentuale rimborsabile - Spettanza nella misura del quindici per cento sul compenso professionale - Modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018 - Incidenza dell'espressione "di regola" di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, secondo un'interpretazione che non può ritenersi mutata a seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2018, il quale ha modificato il d.m. n. 55 sopra citato, introducendo l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli aumenti massimi, che continuano ad essere previsti come applicabili "di regola".

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 2

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 1

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9385 del 2019 Rv. 653487 - 02

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 1057 del 21/01/2021 (Rv. 660408 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **PAZZI ALBERTO**. *Relatore:* **PAZZI ALBERTO**.

R. (MONACO CARMELO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/01/2019

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 001 IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Liquidazione in favore della parte vittoriosa - Costituzione consentita ancorché tardiva - Necessità - Deposito telematico della comparsa - Momento rilevante - Fondamento.

La parte vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese processuali quando la sua costituzione in giudizio in via telematica ancorché tardiva sia ancora consentita, rilevando a tal fine non il momento in cui la cancelleria rende visibile l'atto all'interno del fascicolo telematico, ma quello in cui è generata la ricevuta di accettazione che perfeziona il deposito telematico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91

DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 1

DM Grazia e Giustizia 18/04/2011

5. SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 996 del 20/01/2021 (Rv. 660367 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. *Estensore:* **PAZZI ALBERTO**. *Relatore:* **PAZZI ALBERTO**. *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

R. (LETIZIA MODESTO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 233 A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Successione a titolo particolare - Intervento in appello - Poteri - Nuovi documenti - Ammissibilità - Limiti.

Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 111 c.p.c., assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, l'interveniente può produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in parallelo con quanto previsto, nel giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 372, *Massime precedenti Conformi*: N. 10490 del 2001 Rv. 548666 - 01

6. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 2151 del 29/01/2021 (Rv. 660437 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

A. (HINNA DANESI FABRIZIO) contro F. (GIRINO EMILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2017

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 064 OMESSA PRONUNCIA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Configurabilità - Condizioni - Decisione comportante il rigetto della pretesa in mancanza di una specifica argomentazione - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso denunciante l'omessa pronuncia in merito alla dedotta inammissibilità dei motivi d'appello, per difetto di specificità degli stessi, avendo il giudice di merito comunque deciso il gravame nel merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 10636 del 2007 Rv. 597520 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15255 del 2019 Rv. 654304 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 1616 del 26/01/2021 (Rv. 660163 - 02)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (MARULLO EGIDIO) contro C. (GIGLI ANNAMARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/10/2015

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 070 ULTRA ED EXTRA PETITA

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA
Vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Ambito di operatività -
Fattispecie.

Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione. (La S.C., nell'enunciare il detto principio, ha escluso che ricorresse la violazione dell'art. 112 c.p.c. in un caso in cui il ricorrente si era lamentato che il giudice del merito, chiamato a decidere sull'osservanza dei termini previsti per l'azione di garanzia per i vizi, non aveva "fatto buon uso dei suoi poteri di indagine sui beni oggetto della compravendita").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, *Massime precedenti Vedi:* N. 11455 del 2004 Rv. 573745 - 01, N. 29254 del 2019 Rv. 655635 - 01

7. DECISIONI DI EQUITA' DEL GIUDICE DI PACE

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 769 del 19/01/2021 (Rv. 660123 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 16/10/2017

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 069 SECONDO EQUITA'

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA'
Giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Sentenza pronunciata secondo equità - Conseguenze - Cognizione del tribunale in sede di appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Limiti.

Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1, Cod. Civ. art. 1342, *Massime precedenti Conformi:* N. 5287 del 2012 Rv. 622205 - 01

8. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 237 del 12/01/2021 (Rv. 660080 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.** P.M. **BASILE TOMMASO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (VILLA EUGENIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/07/2013

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 318 NOTIFICAZIONI - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notificazioni - Identità tra il titolare dell'atto impositivo e l'intestatario della notifica indicato nella relata impressa sull'ultimo foglio dell'atto e sottoscritta dal consegnatario a mani - Presunzione di coincidenza tra oggetto della notifica e atto notificato - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Onere della prova contraria a carico del destinatario - Contenuto.

In tema di notificazioni, la coincidenza tra l'intestatario dell'avviso di accertamento e l'intestatario della relata di notifica, impressa a tergo nell'ultimo foglio dell'atto e da questi sottoscritta, e l'attestazione, da parte del messo notificatore, dell'identificazione, con efficacia fidefacente siccome proveniente da pubblico ufficiale, della persona fisica consegnataria a mani proprie dell'atto quale sua destinataria, costituiscono indici presuntivi, anche in assenza di ulteriori elementi (quali il numero identificativo dell'atto), dell'identità dell'oggetto della notifica con l'atto materialmente congiunto alla corrispondente relata, sicché grava sul destinatario l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio, di avere ricevuto, nel luogo e nella data indicati nella relata e per il tramite del medesimo ufficiale notificatore, un avviso diverso da quello prodotto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335, Cod. Civ. art. 2729, Cod. Civ. art. 2697, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60, *Massime precedenti Vedi*: N. 30787 del 2019 Rv. 656342 - 01, N. 3234 del 2020 Rv. 656963 - 01, N. 16528 del 2018 Rv. 649227 - 02

9. TERMINI PROCESSUALI

Sez. L - , **Sentenza** n. 552 del 14/01/2021 (Rv. 660089 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **BALESTRIERI FEDERICO**. Relatore: **BALESTRIERI FEDERICO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

T. (CECCONI MAURIZIO) contro P. (BERRETTA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/02/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 236 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling" - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato. Non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia. (In applicazione del principio innanzi richiamato, la S.C. ha negato che il mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con riguardo all'obbligo di "repechage", non ha più ritenuto necessaria l'allegazione dei posti disponibili da parte del lavoratore, concreti una ipotesi di "overruling").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23834 del 2020 Rv. 659359 - 01, N. 4826 del 2016 Rv. 639176 - 01, N. 27555 del 2020 Rv. 659798 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4135 del 2019 Rv. 652852 - 01

10. NULLITA'

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 1051 del 21/01/2021 (Rv. 660449 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

D. (COZZI ROSARIO) contro F. (DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/12/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 055 IN APPELLO

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN APPELLO Difensore della parte privo di "ius postulandi" - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.

La partecipazione al processo di una parte che si sia avvalsa di un difensore privo di "ius postulandi" determina la nullità del procedimento e della sentenza, sol quando la decisione sia fondata su domande, eccezioni, allegazioni o prove, che quella parte ha introdotto nel processo e che il giudice non avrebbe potuto prendere in esame d'ufficio, perché la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente da quello viziato, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso del fallito che lamentava la nullità del giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, in cui si era costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione senza avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, bensì con il patrocinio di un difensore del libero Foro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 159 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 182

Massime precedenti Vedi: N. 11196 del 1998 Rv. 520450 - 01, N. 22664 del 2010 Rv. 615890 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 1252 del 21/01/2021 (Rv. 660368 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

Z. (NERI LIVIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 26/02/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 143 VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) Decisione del tribunale in composizione collegiale - Intestazione - Indicazione dei nomi di due soli giudici - Vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Condizioni.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di nullità processuali, sussiste il vizio di costituzione del giudice, che determina la nullità insanabile della decisione, quando l'intestazione di un provvedimento del tribunale in composizione collegiale reca l'indicazione dei nominativi di due soli giudici e dal resto dell'atto non risulta che la statuizione sia stata comunque adottata con la partecipazione di tre magistrati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 1)

Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24585 del 2019 Rv. 655766 - 01, N. 2658 del 2016 Rv. 638589 - 01, N. 19214 del 2015 Rv. 637084 - 01

11. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 709 del 18/01/2021 (Rv. 660274 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

C. (DE SIMONE FELICE) contro C. (MARSICO MAURIZIO MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/02/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 095 ERRATA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - ERRATA Mancanza o incompletezza dell'indicazione dell'udienza di comparizione - Nullità della citazione - Limiti - Possibilità per il destinatario di individuare la data effettiva con l'uso della diligenza e buon senso - Conseguenze - Validità della citazione - Fattispecie.

La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità della decisione di primo grado in ragione dell'erronea trascrizione della data dell'udienza di comparizione nell'atto di citazione, senza svolgere alcun accertamento sulla riconoscibilità dell'errore da parte del destinatario dell'atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 164

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13691 del 2011 Rv. 618277 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

12. SEGUE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 2152 del 29/01/2021 (Rv. 660391 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

U. (FERRONI FRANCESCO) contro L. (RASCIO SABINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2017

138 PROVA CIVILE - 128 ISTANZA DI VERIFICAZIONE

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Rapporti tra giudizio di verificaione e giudizio di falso - Querela di falso successiva a giudizio di verificaione - Preclusione - Condizioni - Conseguenze - Opponibilità del giudicato di falso nel giudizio di merito - Limiti.

138 PROVA CIVILE - 148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificaione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta; pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificaione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificaione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificaione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto dell'art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di merito, l'improponibilità della querela si traduce nell'inopponibilità del giudicato eventualmente formatosi sull'esito di essa in ordine all'accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale prevale quello contrario relativo all'accertamento dell'autenticità della stessa, formatosi nel precedente giudizio di verificaione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 216, Cod. Proc. Civ. art. 221

Cod. Proc. Civ. art. 355

Massime precedenti Vedi: N. 3891 del 2020 Rv. 657147 - 01, N. 11754 del 2018 Rv. 648794 - 03

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 988 del 20/01/2021 (Rv. 660209 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

S. (COLARIZI MASSIMO) contro B. (LILLO ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/12/2015

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138 PROVA CIVILE - 148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Ammissibilità della querela - Giudizio rimesso al giudice istruttore - Riesame del collegio in sede di decisione - Ammissibilità.

In tema di querela di falso, benché la norma affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata dal collegio, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.c., in sede di decisione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 221

Cod. Proc. Civ. art. 222, Cod. Proc. Civ. art. 225

Massime precedenti Conformi: N. 1110 del 2010 Rv. 611465 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8705 del 2016 Rv. 639748 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 200 del 11/01/2021 (Rv. 660211 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO.* (Conf.)

L. (FALCONI GIANNI) contro A. (NISII LINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/05/2017

138 PROVA CIVILE - 061 VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE Consulenza cd. percipiente - Possibilità per il giudice di disattenderne le conclusioni - Limiti - Fattispecie.

Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio una decisione di merito che, in una controversia in tema di responsabilità medica per ritardata diagnosi di un aneurisma cerebrale, aveva riformato la pronuncia di primo grado - che aveva accolto le conclusioni del CTU - limitandosi a sottolineare, in maniera generica ed ipotetica, le anomalie del caso clinico sottoposto all'esame dei sanitari e, in particolare, l'assenza di sintomi neurologici e l'immediata remissione degli ulteriori sintomi rilevati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, *Massime precedenti Vedi:* N. 5148 del 2011 Rv. 616967 - 01, N. 30733 del 2017 Rv. 646659 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 2149 del 29/01/2021 (Rv. 660267 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**.

F. (PAGNOTTA NICOLA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/04/2018

138 PROVA CIVILE - 267 SPECIFICAZIONE

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE Indagine relativa del giudice del merito - Criteri.

In tema di prova testimoniale, l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante deve essere compiuto dal giudice del merito, con adeguata motivazione, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244, Massime precedenti Vedi: N. 19915 del 2016 Rv. 641373 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 1926 del 28/01/2021 (Rv. 660288 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

O. (STROZZIERI ANTONIO) contro D. (BERETTA EMILIO BATTISTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/02/2016

138 PROVA CIVILE - 004 DECADENZA

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA Assunzione frazionata della prova testimoniale - Mancata comparizione all'udienza fissata per l'escussione di alcuni testi - Estensione della decadenza a tutta la prova testimoniale già ammessa - Esclusione - Fattispecie.

In ipotesi di assunzione frazionata della prova testimoniale, la decadenza per mancata comparizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c., non si estende a tutta la prova già ammessa ma opera unicamente in relazione all'udienza nella quale in concreto la prova stessa doveva essere assunta e limitatamente alle attività ivi previste. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima la pronuncia con cui la parte non comparente all'udienza fissata per l'escussione di un teste per parte era stata dichiarata decaduta da tutta la prova richiesta ed ammessa, non avendo il giudice ridotto la lista testimoniale bensì solo limitato e disciplinato l'assunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208, Cod. Proc. Civ. art. 245

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104, Massime precedenti Vedi: N. 5416 del 2005 Rv. 581461 - 01, N. 9766 del 2005 Rv. 582477 - 01

13. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 723 del 18/01/2021 (Rv. 660387 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**.

S. (TENUTA GIOVANNI CARLO) contro A. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 109 RINUNCIA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Mancata riproposizione di domande all'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di abbandono - Presupposti - Domanda estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

causa del terzo responsabile - Applicabilità della menzionata presunzione - Sussistenza - Fattispecie.

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio per danni subiti dal terzo trasportato da un veicolo, aveva considerato rinunciata in appello la domanda dell'originaria attrice - nella parte in cui si era estesa al terzo in seguito alla chiamata in giudizio di quest'ultimo ad opera della società di assicurazione r.c.a. convenuta in via principale - perché la medesima attrice, nell'atto d'impugnazione, non aveva formulato conclusioni, neppure in via subordinata, verso il detto terzo, ma aveva "espressamente limitato la sua domanda" alla sola società di assicurazione summenzionata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 106

Cod. Proc. Civ. art. 269, Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 346

Cod. Proc. Civ. art. 359, *Massime precedenti Vedi*: N. 17582 del 2017 Rv. 644854 - 01

14. GIUDICATO

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 48 del 07/01/2021 (Rv. 660273 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

P. (CAMPIONE ROSARIO) contro L. (FASSARI ANDREA COSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/11/2018

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 003 ECCEZIONE DI GIUDICATO

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Decadenze e preclusioni istruttorie - Irrilevanza - Rilevabilità in sede di merito - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

L'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di appello che nel giudizio civile di risarcimento del danno aveva ritenuto l'allegazione della sentenza penale di condanna non subordinata a decadenze e preclusioni istruttorie, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 22506 del 2015 Rv. 637074 - 01, N. 21170 del 2016 Rv. 641470 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

15. APPELLO

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 270 del 12/01/2021 (Rv. 660212 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

Z. (CASALINO GIUSEPPE) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 31/01/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 246 PROCESSO VERBALE

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE Riserva del giudice di provvedere sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Avvenuto contraddittorio in ordine a tale questione - Presunzione - Limiti - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione.

In tema di appello, qualora il giudice dia atto nel verbale di riservarsi di provvedere sull'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., deve ritenersi, di regola, che la relativa questione sia stata oggetto di discussione nel corso dell'udienza o che, comunque, sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti presenti, quanto meno ove non risulti espressamente il contrario in base al verbale stesso, con la conseguenza che il medesimo giudice non è tenuto ad indicare di avere invitato, con formula sacramentale, le dette parti a trattare tale questione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130, Cod. Proc. Civ. art. 352, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Massime precedenti Vedi: N. 24007 del 2017 Rv. 645587 - 03

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 32 del 07/01/2021 (Rv. 660002 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** Estensore: **PICARONI ELISA.** Relatore: **PICARONI ELISA.**

C. (BRUYERE GABRIELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/01/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 061 PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Citazione introduttiva del primo grado mancante dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Contumacia del convenuto - Rilievo in appello - Conseguenze - Nullità del giudizio - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Doveri del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 090 NULLITA' - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE In genere.

La nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., non sanata dalla costituzione del convenuto, ex art. 164, comma 3, c.p.c., e rilevata in sede di gravame, comporta la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguente rinnovazione dello stesso da parte del giudice di appello e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 lett. 7

Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 162

Cod. Proc. Civ. art. 164

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 354, *Massime precedenti Vedi:* N. 12156 del 2016 Rv. 640296 - 01, N. 7885 del 2017 Rv. 643701 - 01

16. RICORSO PER CASSAZIONE

16.1. MOTIVI

Sez. L - , **Ordinanza** n. 551 del 14/01/2021 (Rv. 660172 - 01)

Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

G. (LANZINGER GIANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 30/11/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 145 VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO C.c.n.l. - Violazione - Denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Ammissibilità - "Ratio" - Contratto collettivo provinciale - Violazione - Denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Esclusione, anche con riferimento alle province autonome - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

In tema di ricorso per cassazione, la denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti nazionali, con esclusione dunque dei contratti provinciali, anche delle province autonome, senza che tale limitazione possa dar luogo a un dubbio di costituzionalità, atteso che il rilievo nazionale della disciplina, che giustifica l'intervento nomofilattico e la parificazione di disposizioni negoziali a norme di diritto, rappresenta altresì l'elemento differenziale tra le fattispecie sufficienti a giustificare l'esercizio della discrezionalità del legislatore statale nel disciplinare i rimedi giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24865 del 2005 Rv. 585631 - 01, N. 27062 del 2013 Rv. 628790 - 01, N. 9171 del 2013 Rv. 626146 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 995 del 20/01/2021 (Rv. 660378 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

T. (SALVATORE GERARDO) contro B. (MURATORI CASALI PIER ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/03/2014

058 CONTRATTI IN GENERE - 055 ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Ricorso per cassazione - Contratto - Violazione del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

criterio interpretativo letterale - Elemento semantico travisato - Indicazione - Necessità - Conseguenze.

Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Cod. Civ. art. 1363

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 27136 del 2017 Rv. 646063 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 899 del 20/01/2021 (Rv. 660278 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

E. (DALLA BONA ROBERTO) contro M.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 25/07/2018

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - 283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Motivi - Acquisizione officiosa di Coi - Omessa sottoposizione al contraddittorio - Rilevanza - Condizioni.

E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si censuri l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI acquisite d'ufficio, ove il motivo non indichi in quale modo l'omessa conoscenza delle COI da parte del richiedente abbia inficiato il giudizio conclusivo del giudice, né si alleghino nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dal tribunale, così rendendo la censura priva di specificità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 459 del 13/01/2021 (Rv. 660195 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.** Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

F. (SABATINI FRANCO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi, estintivi dedotti come eccezione - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza - Omessa considerazione di fatti secondari - Vizio di motivazione ai ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 064 OMESSA PRONUNCIA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

In tema di giudizio di cassazione, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. l'omessa pronuncia sul fatto avente effetto impeditivo, modificativo o estintivo, allegato dal convenuto in funzione di eccezione ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., mentre è suscettibile di determinare vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la pretermissione da parte del giudice del fatto secondario, allegato in funzione di contestazione dell'esistenza storica del fatto principale dedotto dall'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 22799 del 2017 Rv. 645507 - 02, N. 5730 del 2020 Rv. 657560 - 01, N. 24953 del 2020 Rv. 659772 - 01

16.2. RICORSO

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 342 del 13/01/2021 (Rv. 660233 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** Estensore: **GALATI VINCENZO.** Relatore: **GALATI VINCENZO.**

P. (BERTACCINI CRISTINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/06/2013

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 187 INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Specificità del motivo - Necessità - Generico rinvio ad atti del giudizio di appello - Sufficienza - Esclusione - Onere del ricorrente - Indicazione degli atti processuali e documenti a fondamento del ricorso - Necessità.

L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 11984 del 2011 Rv. 618230 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20454 del 2005 Rv. 583902 - 01, N. 849 del 2002 Rv. 551828 - 01

16.3. PROCEDIMENTO

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 1389 del 22/01/2021 (Rv. 660388 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**

Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.**

M. (BERTOLINO CLAUDIO) contro U.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 180 RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
Improcedibilità del ricorso - Concorso di una causa di inammissibilità del medesimo ricorso
- Declaratoria di improcedibilità - Priorità.

In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 1104 del 2006 Rv. 587885 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 1542 del 25/01/2021 (Rv. 660462 - 02)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**

Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

O. (BONAVITA MARIA PIA) contro G. (MORGANTI DAVID)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 11/07/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 168 MEMORIE DI PARTE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE
Ricorso incidentale - Resistenza con memoria anziché con controricorso -
Inammissibilità.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 190 RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
In genere.

Ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c., per resistere al ricorso incidentale il ricorrente principale (salvo che non intenda difendersi solo in sede di discussione orale) può proporre controricorso tempestivamente notificato, ma non produrre prima dell'udienza una semplice memoria, della quale, quindi, non va tenuto conto.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371

Cod. Proc. Civ. art. 378

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 414 del 13/01/2021 (Rv. 660413 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

I. (PACE MASSIMILIANO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/03/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Rinuncia ad uno o più motivi di ricorso - Potere del difensore - Mandato speciale o sottoscrizione della parte - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Conformi: N. 22269 del 2016 Rv. 642643 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17893 del 2020 Rv. 658757 - 02

17. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 2114 del 29/01/2021 (Rv. 660356 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

G. (GUARIGLIA PASQUALE) contro C. (DE VITA ENNIO)

Cassa con rinvio, CONS.NAZ.ARCH.ING. ROMA, 06/11/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 110 COMPETENZA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio, in sede di rinvio, di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Necessità della ricusazione - Insussistenza - Fattispecie.

La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione assunta, all'esito del giudizio di rinvio, dal Consiglio nazionale degli architetti, atteso che il collegio risultava composto da alcuni membri già facenti parte del collegio che aveva pronunciato il provvedimento precedentemente cassato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 158

Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 11120 del 2017 Rv. 643965 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20345 del 2020 Rv. 659252 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 1542 del 25/01/2021 (Rv. 660462 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**

Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.** *P.M. CARDINO ALBERTO.* (Conf.)

O. (BONAVITA MARIA PIA) contro G. (MORGANTI DAVID)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 11/07/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 140 RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio - Collegio composto da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento - Ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento e portata.

Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 52

Cod. Proc. Civ. art. 383

Cod. Proc. Civ. art. 392

Cod. Proc. Civ. art. 394

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 14655 del 2016 Rv. 640587 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 656 del 2017 Rv. 642215 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 1469 del 25/01/2021 (Rv. 660427 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

E. (CERULLI IRELLI GIUSEPPE) contro W. (MIOLI BARBARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 114 PROCEDIMENTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento civile - Giudizio di rinvio - Morte della parte anteriore alla notificazione ad essa dell'atto di riassunzione - Interruzione "ipso iure" del processo - Esclusione - Proroga del termine per riassumere - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi di morte della parte sopraggiunta prima della notificazione ad essa dell'atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, trova applicazione il disposto di cui all'art. 328, comma 3, c.p.c., a mente del quale ove, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, si sia verificato taluno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine per l'impugnazione è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento; non trova invece applicazione il meccanismo dell'interruzione del processo, di cui all'art. 299 c.p.c., presupponendo tale norma una situazione di vera e propria pendenza del giudizio, caratterizzata dalla notifica dell'atto introduttivo, e non apparendo conforme al principio della ragionevole durata del processo un arresto del procedimento che si attui poco dopo la pronuncia della sentenza di cassazione, quando la parte dispone ancora di un ampio lasso di tempo per riassumere il giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299

Cod. Proc. Civ. art. 328 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Difformi: N. 995 del 1994 Rv. 485171 - 01

18. REVOCAZIONE

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 1562 del 26/01/2021 (Rv. 660223 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

S. (BRICCHI MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/12/2013

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Affermata inesistenza di un documento nel fascicolo di causa - Effetti inserimento - Errore di fatto revocatorio - Configurabilità - Fattispecie.

L'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti (nella specie fatture per costi ritenuti ineducibili per difetto di inerenza, non prodotti in giudizio secondo la C.T.R.), non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 19174 del 2016 Rv. 641388 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11453 del 2011 Rv. 618120 - 01

19. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 1096 del 21/01/2021 (Rv. 660276 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **D'ARRIGO COSIMO.** *Relatore:* **D'ARRIGO COSIMO.**

G. (ALPA PIERO GUIDO) contro G.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 05/02/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità.

Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479

Cod. Proc. Civ. art. 617, *Massime precedenti Conformi:* N. 24662 del 2013 Rv. 628901 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 1098 del 21/01/2021 (Rv. 660414 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **D'ARRIGO COSIMO.** *Relatore:* **D'ARRIGO COSIMO.**

E. (BAGNO MASSIMO) contro N. (FINOCCHITO MAURO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 25/06/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 112 PRESSO TERZI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Titolo di credito emesso da un terzo - Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle del pignoramento diretto a carico del debitore - Opposizione agli atti esecutivi - Interesse del debitore alla proposizione - Sussistenza - Fondamento - Dichiarazione negativa del terzo pignorato - Irrilevanza - Fattispecie.

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 102 INTERESSE AD AGIRE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

Anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato il debitore esecutato ha sempre interesse (ex art. 100 c.p.c.) a contestare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità formale di un pignoramento presso terzi ovvero l'impiego di un mezzo di espropriazione non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l'opposizione agli atti

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

esecutivi è lo strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento, con conseguente attribuzione al creditore di un bene a cui non avrebbe avuto diritto per il tramite di un'espropriazione illegittimamente intrapresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto l'interesse della debitrice a proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento di titoli di credito perché eseguito ex artt. 543 ss. c.p.c., anziché nelle forme dell'art. 1997 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543

Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Civ. art. 1997

Cod. Proc. Civ. art. 100, *Massime precedenti Vedi:* N. 20338 del 2020 Rv. 659253 - 01, N. 22876 del 2004 Rv. 578656 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 89 del 07/01/2021 (Rv. 660050 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M. CARDINO ALBERTO.* (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MELLARO MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/07/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 112 PRESSO TERZI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Ordinanza di assegnazione pronunciata fuori udienza - Opposizione agli atti esecutivi - Termine - Decorrenza - Dalla conoscenza legale o di fatto.

079 ESECUZIONE FORZATA - 154 TERMINE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE In genere.

In tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata fuori udienza decorre dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza legale o anche solo di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 553, *Massime precedenti Conformi:* N. 27533 del 2014 Rv. 634333 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 272 del 12/01/2021 (Rv. 660181 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

A. (MENNITTO ANTONIO) contro M. (D'ALESSANDRO GIUSEPPINA CLAUDIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/09/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 113 ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Espropriazione di crediti presso terzi - Sopravvenienza del fallimento del debitore - Improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 51 l. fall. - Esclusione - Improseguibilità dell'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c. (dopo la riforma della legge n. 228 del 2012) - Sussistenza - Fondamento.

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - 174 DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, il sopravvenuto fallimento del debitore pignorato - pur determinando, a norma dell'art. 51 l.fall., l'improseguibilità del processo esecutivo sospeso - non comporta l'improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo; tuttavia, dopo la riforma introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, si deve escludere la possibilità di dare ulteriore impulso all'accertamento endoesecutivo compiuto dallo stesso giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 549 c.p.c. (come modificato dall'art. 1, comma 20, numero 3), della legge n. 228 del 2012, e successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lettera m-ter), del decreto legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015), perché - come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 10 luglio 2019 - l'ordinanza emessa produce effetti ai soli fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e non dà luogo alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548, Cod. Proc. Civ. art. 549, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20 lett. 3, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1

Legge 06/08/2015 num. 132

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9624 del 2018 Rv. 648425 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 269 del 12/01/2021 (Rv. 660214 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

G. (IPPOLITO CRISPINO) contro M. (CATALANO ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/11/2017

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Decreto ex art. 614 c.p.c. - Emissione con riferimento ai compensi del difensore e del CTU ed agli obblighi di fare e di non fare - Ammissibilità - Giudizio di opposizione - Sopravvenuta caducazione del titolo presupposto - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 036 PROCESSO DI ESECUZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

In tema di liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione coattiva, il decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. può essere ottenuto, durante o dopo l'esecuzione, anche per i compensi del difensore del creditore procedente e del CTU e con riferimento sia agli obblighi di fare sia a quelli di non fare, a nulla rilevando, al riguardo, il disposto dell'attuale art. 611 c.p.c. Nell'ipotesi di opposizione avverso il menzionato decreto, il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio l'intervenuta caducazione del titolo presupposto azionato e, quindi, della stessa legittima ragione creditoria, producendosi l'effetto espansivo enunciato dall'art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che le spese di cui sopra resteranno a carico del medesimo creditore procedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336

Cod. Proc. Civ. art. 611

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 614

Cod. Proc. Civ. art. 642, Cod. Proc. Civ. art. 645, *Massime precedenti Vedi*: N. 31955 del 2018 Rv. 652284 - 01, N. 15341 del 2011 Rv. 619153 - 01

20. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 46 del 07/01/2021 (Rv. 660176 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

C. (CIANCIO MARIO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 21/12/2018

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 001 IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Processo sommario di cognizione - Atti introduttivi - Omessa indicazione specifica e/o allegazione dei mezzi di prova e dei documenti - Preclusioni - Insussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda per avere il ricorrente depositato la documentazione a supporto della stessa non già in uno al ricorso, bensì mediante l'inoltro di apposite buste telematiche in un momento successivo all'iscrizione della causa a ruolo e, comunque, antecedente all'udienza di comparizione delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5517 del 2017 Rv. 644652 - 02, N. 24538 del 2018 Rv. 651152 - 01

21. ARBITRATO

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 291 del 12/01/2021 (Rv. 660406 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

S. (ZEPPOLA FABIO) contro E. (FRANCO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/04/2018

013 ARBITRATO - 037 CASI DI NULLITA'

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Impugnazione per nullità del lodo arbitrale - art. 829, comma 1 n. 4 c.p.c. (oggi n. 11) - Contrasto tra diverse parti del dispositivo- Sussistenza- Contraddittorietà interna della motivazione- Nullità- Condizioni- Ipotesi di cui all'art. 829 n. 12 c.p.c.- Omessa pronuncia-Sussistenza- Distinzione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 11

Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 12

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 24, *Massime precedenti Vedi:* N. 12321 del 2018 Rv. 649065 - 01, N. 11895 del 2014 Rv. 631478 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 1463 del 25/01/2021 (Rv. 660379 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.**

Relatore: **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

A. (GUADALUPI LAPO) contro P. (LUISO FRANCESCO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/11/2014

013 ARBITRATO - 036 PER NULLITA' - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Fase rescindente e fase rescissoria - Delibazione sulla dedotta nullità - Natura decisoria - Esclusione - Conseguente attività istruttoria - Irrilevanza - Fondamento.


Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale la delibazione dei motivi di nullità del lodo non dà luogo al passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, né può ritenersi elemento idoneo ad attribuire a tale delibazione natura decisoria - e, come tale, conclusiva della prima fase di giudizio - la circostanza che il giudice abbia poi proceduto all'istruttoria della causa, essendo la relativa ordinanza un provvedimento revocabile e modificabile a norma dell'art. 177 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829, Cod. Proc. Civ. art. 830, Cod. Proc. Civ. art. 177

Massime precedenti Vedi: N. 20880 del 2010 Rv. 614361 - 01, N. 9387 del 2018 Rv. 649142 - 01, N. 27321 del 2020 Rv. 659749 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1 - , Ordinanza n. 2010 del 28/01/2021 (Rv. 660372 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

I. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 31/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimenti in materia di protezione internazionale - Disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Ricorso per cassazione - "Doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

Ai procedimenti in materia di protezione internazionale regolati dalla disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 (conv. con modif. in l. n. 46 del 2017), non si applica il disposto dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., ove è escluso il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. contro la decisione di appello che confermi quella di primo grado, poiché si tratta di procedimenti attinenti al riconoscimento di uno "status" personale, che richiedono l'intervento necessario del pubblico ministero, al quale l'abrogato art. 19, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011 (applicabile "ratione temporis") prevedeva che fosse data comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 6, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 7, Legge 13/04/2017 num. 46, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 6136 del 2015 Rv. 634962 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1750 del 27/01/2021 (Rv. 660228 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

L. (LISO LOREDANA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Comprovato rischio di esposizione a sfruttamento sessuale o lavorativo in caso di rimpatrio - Rilevanza - Mancato riconoscimento della condizione di sfruttamento da parte del richiedente - Preclusione al riconoscimento della condizione di vulnerabilità personale ai fini della protezione umanitaria - Esclusione.

In materia di protezione internazionale, ove nella vicenda dedotta dal richiedente asilo sia ritenuto oggettivamente ravvisabile, sulla scorta degli indici individuati dalle Linee guida UNHCR, il forte ed attuale rischio, in caso di rimpatrio forzato, di esposizione allo sfruttamento sessuale o lavorativo nell'ambito del circuito della tratta di esseri umani, si da ritenere sussistenti i presupposti per la segnalazione dei delitti ex art. 600 e 601 c.p. e per la segnalazione ai sensi dell'art. 32, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, ricorre una condizione di vulnerabilità personale valorizzabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall'istante.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 601

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1777 del 27/01/2021 (Rv. 660313 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

H. (GERACE VALERIA) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Situazione del Paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate da parte del giudice di merito - Modalità.

Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle "fonti informative privilegiate" deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante per la decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l'autorità o l'ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del d.lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1709 del 26/01/2021 (Rv. 660390 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DI FLORIO ANTONELLA.** *Relatore:* **DI FLORIO ANTONELLA.**

K. (CASTRIGNANO' COSIMO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Controversia relativa al diniego di riconoscimento - Rito sommario di cognizione - Artt. 181 e 309 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, trova applicazione, ove sia seguito il rito sommario di cognizione, sia in primo grado che in appello, il meccanismo disciplinato dagli artt. 181 e 309 c.p.c. per il processo ordinario, dovendosi escludere che la conseguente dichiarazione di estinzione possa configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, o possa pregiudicare l'interesse della controparte pubblica che, qualora intenda evitare detta estinzione, ben può comparire dinanzi al giudice e chiedere che decida la controversia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Vedi: N. 6061 del 2019 Rv. 653100 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1548 del 25/01/2021 (Rv. 660389 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: RUBINO LINA.

Relatore: RUBINO LINA.

T. (SANTILLI STEFANIA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 21/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Art. 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017) - Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017) nella parte in cui prevede che l'art. 6, comma 1, lett. g), con il quale è stata introdotta la nuova disciplina processuale in tema di protezione internazionale dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si applichi a tutti i procedimenti giudiziari sorti dopo il 180° giorno dalla entrata in vigore del suddetto d.l. mentre, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 21, è disposto che le nuove modalità di svolgimento dell'audizione in sede amministrativa regolino le domande di protezione internazionale introdotte dal 180° giorno dalla entrata in vigore del d.l. citato, con conseguente applicazione del nuovo rito processuale - che rende meramente eventuale l'udienza per l'audizione del ricorrente e non ammette la possibilità di proporre appello nel merito - pure qualora il procedimento amministrativo si sia svolto con la vecchia procedura. Ciò perché appartiene alla scelta discrezionale del legislatore la valutazione, sulla base delle esigenze che intenda privilegiare, di coordinare o meno l'entrata in vigore del nuovo rito processuale con la precedente e distinta fase amministrativa che, quantunque abbia anch'essa ad oggetto l'esame della posizione del migrante, è del tutto autonoma, non verificandosi, nel caso in esame, un'apprezzabile lesione del diritto di difesa, atteso che, con l'apertura della fase giurisdizionale, al richiedente asilo è comunque assicurata una pronuncia resa da un giudice terzo ed imparziale all'esito di un processo a cognizione piena.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 2, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G), Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Legge 13/04/2017 num. 46, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 22950 del 2020 Rv. 659116 - 01, N. 18295 del 2018 Rv. 649649 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1347 del 22/01/2021 (Rv. 660369 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: CARADONNA LUNELLA.

Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

A. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 23/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Padre convivente con moglie e figlio minore sul territorio italiano - Situazione di vulnerabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Rientra tra i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria la condizione del richiedente che conviva in Italia con moglie e figlio minore, non valendo ad escluderlo il disposto dell'art. 31. terzo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, quando uno dei fattori valorizzati dal richiedente sia proprio il legame familiare con la prole, tenuto conto della elasticità dei parametri entro i quali si muove la protezione umanitaria e che, ai sensi dell'art. 8 Cedu, la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del tribunale che aveva escluso la configurabilità della protezione umanitaria, senza avere valutato la circostanza, riferita dal richiedente in sede di audizione, di essere convivente con moglie e figlio in un centro di accoglienza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 53 com. 6, Decreto Legisl. 25/07/1988 num. 286 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 22052 del 2020 Rv. 659026 - 01, N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 899 del 20/01/2021 (Rv. 660278 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

E. (DALLA BONA ROBERTO) contro M.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 25/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Motivi - Acquisizione officiosa di Coi - Omessa sottoposizione al contraddittorio - Rilevanza - Condizioni.

E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si censuri l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI acquisite d'ufficio, ove il motivo non indichi in quale modo l'omessa conoscenza delle COI da parte del richiedente abbia inficiato il giudizio conclusivo del giudice, né si alleghino nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dal tribunale, così rendendo la censura priva di specificità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 262 del 12/01/2021 (Rv. 660386 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

B. (GUGLIELMO SILVANA) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Verifica della situazione effettiva ed aggiornata del Paese di provenienza - Necessità - Onere di motivazione - Indicazione delle fonti informative - Necessità.

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all'accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell'onere di cooperazione istruttoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 16122 del 2020 Rv. 658561 - 01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01, N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01, N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 262 del 12/01/2021 (Rv. 660386 - 02)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

B. (GUGLIELMO SILVANA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Accertamento - Acquisizione officiosa di informazioni aggiornate attendibili e pertinenti - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l'eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 14548 del 2020 Rv. 658136 - 01, N. 15215 del 2020 Rv. 658260 - 01, N. 22528 del 2020 Rv. 659032 - 01, N. 18805 del 2020 Rv. 658816 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 198 del 11/01/2021 (Rv. 660167 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Rimpatrio - Esposizione al rischio di ingiusta limitazione della libertà personale - Vulnerabilità - Configurabilità - Modalità di accertamento - Fattispecie.

In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, integra una condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente la violazione, nel paese di origine, di diritti umani

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

fondamentali quali il diritto di difesa ed il diritto alla libertà personale, senza necessità di approfondire la situazione delle carceri e del trattamento riservato ai detenuti, ove il riconoscimento della protezione umanitaria non sia collegato alle caratteristiche della esecuzione della pena detentiva nel paese di origine, ma alla intrinseca ingiustizia della condanna ivi subita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accertato, attraverso gli atti del parallelo procedimento di estradizione, che la condanna era stata inflitta al richiedente all'esito di un procedimento penale non assistito da adeguate garanzie ed in virtù di sentenza sostanzialmente priva di motivazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/07/2017 num. 110 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20642 del 2020 Rv. 658883 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 102 del 08/01/2021 (Rv. 660525 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

B. (NUCARA FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Presupposti - Obiezione di coscienza - Nozione.

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, l'obiezione di coscienza rileva sia come "obiezione assoluta" (c.d. obiettori pacifisti) che sotto forma di "obiezione parziale" e, in tale ultimo caso sia avuto riguardo al rifiuto dell'uso illegale della forza ("ius ad bellum") che sotto l'aspetto del rifiuto dell'uso di mezzi e metodi di guerra non consentiti o non conformi al diritto internazionale o al diritto internazionale umanitario ("ius in bello").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 9 com. 2 lett. E, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 9 com. 2 lett. E

Sez. 1 - , Ordinanza n. 102 del 08/01/2021 (Rv. 660525 - 03)

Presidente:rv CAMPANILE PIETRO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

B. (NUCARA FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Presupposti - Rischio di persecuzione per obiezione di coscienza - Valutazione del rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Sufficienza - Valutazione della proporzionalità della sanzione applicata in caso di renitenza alla leva - Necessità - Esclusione.

Va riconosciuta la protezione internazionale all'obiettore di coscienza che rischi, secondo il criterio della "ragionevole plausibilità", di essere coinvolto in atti idonei ad integrare crimini di guerra o contro l'umanità, e che per il suo rifiuto di arruolarsi rischi di essere assoggettato in patria ad una sanzione per renitenza alla leva, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

proporzionalità della sanzione applicata nell'ordinamento di provenienza del richiedente (nella specie l'Ucraina).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 20979 del 2020 Rv. 659312 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 84 del 07/01/2021 (Rv. 660137 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

O. (FICO ASSUNTA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 23/10/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimento per le controversie in materia di protezione internazionale - Decreto del tribunale - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto del tribunale che rigetti l'impugnazione contro il provvedimento di diniego della richiesta di protezione internazionale, in quanto avverso il predetto decreto è espressamente prevista la possibilità di ricorso - ordinario - per cassazione ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, il che esclude la carenza di tutela che legittima il ricorso al mezzo di impugnazione straordinario, dovendo ulteriormente rilevarsi che il rigetto della domanda di protezione internazionale, nelle sue diverse declinazioni, non è configurabile come provvedimento limitativo della libertà personale e di altri diritti fondamentali dello straniero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3394 del 1994 Rv. 486118 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 10 del 04/01/2021 (Rv. 660135 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

O. (ZAMPARINI CAMILLA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale ed umanitaria - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri - Limiti - Dovere giudiziale di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Portata - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte territoriale si era limitata ad escludere, in assenza di documenti d'identità, la sicura provenienza della richiedente la protezione dalla Nigeria e la sua credibilità, da una parte, rilevando come inverosimili sia la dedotta sottrazione dei documenti in parola da parte di trafficanti, che l'approdo in Italia senza pagare alcunché, dall'altra parte, stigmatizzando come non chiarita l'allegata circostanza dell'effettiva costrizione della migrante all'esercizio della prostituzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26921 del 2017 Rv. 647023 - 01, N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01